SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 agosto 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011.

Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie e, in particolare, il comma 2 dell'articolo 4, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanità, emanato d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, ulteriori titoli che, conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali, non erano stati ritenuti equipollenti ai sensi del comma 1, dello stesso articolo 4;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, a seguito dell'entrata in vigore della quale le materie «professioni» e «tutela della salute» sono diventate materie ricadenti nella legislazione concorrente;

Visto il precedente accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, in data 16 dicembre 2004 (Rep. Atto n. 2152);

Vista la nota in data 7 luglio 2010, con la quale il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha trasmesso, ai fini dell'esame in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, la proposta volta ad introdurre talune modifiche della disciplina del predetto Accordo del 16 dicembre 2004;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, in data 10 febbraio 2011 (Rep. Atto n. 17/CSR), ed in particolare l'articolo 10 che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il relativo recepimento, al fine di assicurare l'immediata e uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale;

Su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Decreta:

Art. 1.

1. È recepito l'accordo raggiunto il 10 febbraio 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, riportato in allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Roma, 26 luglio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (Rep. Atti n. 17/CSR del 10 febbraio 2011).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 10 febbraio 2011:

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 19992, n. 42, che demanda ad un decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, l'individuazione di criteri e modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari dell'area sanitaria, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi;

Considerato che, in ragione del mutato quadro costituzionale, i Ministeri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e le Regioni e Province autonome hanno a suo tempo convenuto di dare attuazione alla predetta disposizione di legge facendo ricorso, anziché al previsto provvedimento ministeriale, ad un Accordo che è stato perfezionato nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 (Rep. Atto n. 2152);

Vista la nota in data 7 luglio 2010, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini dell'esame in Conferenza Stato-Regioni, la proposta di accordo in oggetto, previamente concertata con il Ministero dell'università e della ricerca, volta ad introdurre talune modifiche della disciplina di cui al citato Accordo del 16 dicembre 2004;

Vista la lettera in data 20 luglio 2010 con la quale tale proposta è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 17 settembre 2010, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno avanzato alcune richieste emendative dello schema di accordo in parola;

Vista la lettera in data 30 settembre 2010, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova proposta di accordo che tiene conto degli approfondimenti condotti nella predetta riunione tecnica;

Considerato che, in data 4 ottobre 2010, tale nuova stesura è stata inoltrata alle Regioni ed alle Province autonome;

Vista la nota dell'11 novembre 2010, diramata ai Ministeri interessati in data 16 novembre 2010, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha formulato ulteriori osservazioni sullo schema di accordo in parola;

Vista la nota in data 7 dicembre 2010, con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva versione dello schema di accordo indicato in oggetto;

Considerato che, con lettera in data 13 dicembre 2010, tale definitiva versione è stata diramata alle Regioni e alle Province autonome;

Vista la lettera in data 14 gennaio 2011 con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il proprio assenso sullo schema di accordo di cui trattasi, nel testo trasmesso dal Ministero della salute con l'anzidetta nota del 7 dicembre 2010;

Rilevato che, nel corso dell'odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato l'esigenza che all'articolo 4, comma 3, dello schema di accordo in parola siano aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonché sul relativo trattamento economico»;

Considerato che i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e del Ministero della salute hanno fatto presente di ritenere accoglibile la richiesta emendativa come sopra formulata;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente accordo stabilisce - con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale - i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi.

2. Il riconoscimento dell'equivalenza di cui al comma 1 è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato sia autonomo.

3. Fermo restando quanto stabilito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999, possono essere presi in considerazione, ai fini dell'equivalenza, esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Art. 2.

Criteri di valutazione

1. Il titolo oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma universitario è valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti parametri:

a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo;

b) esperienza lavorativa.

2. Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene attribuito un punteggio ricavato dalle tabelle contenute nell'allegato A del presente accordo, secondo le indicazioni di cui ai successivi commi.

3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore di formazione teorica sia le ore di formazione pratica. Se non è raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il punteggio attribuito a questo parametro è ridotto, calcolandolo in proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per singolo anno.

4. L'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si chiede l'equivalenza. Tale attività deve essere stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di stipula del presente accordo e deve essere attestata con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte. La predetta dichiarazione può essere integrata o sostituita da una dichiarazione dell'interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte. Nel caso di attività lavorativa non subordinata, la dichiarazione di cui alla precedente alinea, è sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente documentazione:

a) certificazione del possesso di partita I.V.A riferita agli anni di attività dichiarata;

b) dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata;

c) eventuale copia dei contratti di collaborazione.

Art. 3.

Attribuzione punteggio

1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi risultanti dall'applicazione dei parametri di cui all'allegato A. Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo è riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il titolo non può essere dichiarato equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti ma superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4.

Finalità ed effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento dell'equivalenza è effettuato ai fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo.

2. L'accesso alla formazione post-base è comunque subordinato al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

3. Il riconoscimento dell'equivalenza non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro già instaurati al momento del riconoscimento, nonché sul relativo trattamento economico.

Art. 5.

Titoli ammessi alla procedura di valutazione

1. I titoli che possono essere ammessi alla valutazione ai fini del riconoscimento dell'equivalenza devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, e iniziati entro il 31 dicembre 1995.

2. Fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono ammissibili all'istruttoria e alla successiva valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 che, in conformità all'ordinamento allora vigente, abbiano consentito l'esercizio professionale.

Art. 6.

Titoli esclusi dalla procedura di valutazione

1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza di cui al presente accordo i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:

a) Infermiere generico (legge 29 ottobre 1954, n. 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);

b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29 ottobre 1954, n. 1046);

c) Puericultrice (articoli 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);

d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);

e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);

f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;

g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);

i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);

j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099, sulla «Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);

k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;

m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);

n) diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963, n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;

o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto del 25 febbraio 1971, n. 124, articolo 10 e dal D.M. n. 19 del 12 dicembre 1990.

Art. 7.

Procedura

1. La procedura per il riconoscimento dell'equivalenza si avvia su istanza dell'interessato, che deve essere inoltrata alla Regione o Provincia autonoma che ha formalmente autorizzato e svolto sul proprio territorio il corso al termine del quale è stato conseguito il titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell'equivalenza.

2. Ogni Regione e Provincia autonoma adotterà le forme di pubblicità che riterrà più idonee in ordine alle modalità di presentazione delle istanze.

3. Ogni Regione e Provincia autonoma cura la fase iniziale dell'istruttoria relativamente ai titoli i cui corsi di formazione sono stati formalmente autorizzati nel proprio territorio, trasmettendo successivamente gli atti al Ministero della Salute.

4. Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, le Regioni e le Province Autonome interessate compilano le schede di cui al Modello A ed al Modello B, che formano parte integrante del presente Accordo.

5. Ricevuta la documentazione dalla Regione o Provincia autonoma procedente, il Ministero della Salute indice una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante delle Regioni nominato dalla Commissione Salute, e un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma. In ogni caso, dovrà essere presente un rappresentante della Regione o Provincia autonoma che ha curato la fase iniziale dell'istruttoria.

6. Nell'ambito della Conferenza di servizi può essere sentito anche un rappresentante designato dall'Ordine o Collegio professionale ove esistenti, ovvero dalle Associazioni maggiormente rappresentative della professione sanitaria a cui i titoli per i quali viene richiesta l'equivalenza si riferiscono.

7. La Conferenza di servizi valuta le istanze sulla base dei criteri e dei parametri di cui al presente accordo.

8. La Conferenza di servizi ha facoltà di organizzare i propri lavori secondo le modalità operative e le priorità che riterrà opportuno individuare.

9. La Conferenza di servizi non viene convocata qualora si sia già pronunciata su fattispecie identiche a quelle oggetto di valutazione. In tal caso il Ministero della salute procede tenendo conto delle determinazioni già adottate.

Art. 8.

Termini

1. Il procedimento per la valutazione delle istanze deve essere concluso con un provvedimento espresso entro e non oltre 180 giorni dalla data del suo avvio, che decorre da quando l'istanza dell'interessato è ricevuta dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento.

2. La trasmissione degli atti al Ministero della Salute deve essere effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non oltre 100 giorni dall'avvio del procedimento.

Art. 9.

Clausola di invarianza

1. Con il presente accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

Recepimento

1. Il presente accordo è recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 11.

Abrogazioni

1. L'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, rep. n. 2152, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, è abrogato.

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO A

Tabelle dei punteggi assegnati ai parametri utilizzati per l'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento.

PUNTI	DURATA DELLA FORMAZIONE
10	3 anni ovvero almeno 2250 ore
8	2 anni ovvero almeno 1500 ore
6	1 anno ovvero almeno 750 ore

PUNTI	ESPERIENZA LAVORATIVA
10	20 anni o più
0,5	Per ogni anno di esperienza al di sotto dei 20 anni

Modello A

REGIONE ……. /PROVINCIA AUTONOMA …………
Scheda per la valutazione del titolo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 42/99

Nome e cognome del richiedente	
Data e luogo di nascita	
Residenza	
Denominazione del titolo per il quale è richiesta l'equivalenza	
Denominazione del titolo posseduto	
Anno di conseguimento del titolo per cui è richiesta l'equivalenza	
Ente formativo che lo ha rilasciato	
Durata del relativo percorso formativo	
Attività lavorativa (durata e tipo) svolta dal richiedente	
Documenti allegati	certificazione attestante l'attività lavorativa eventualmente svolta dall'interessato

Ricevuta l'allegata domanda per la valutazione del titolo di ……………ai fini della dichiarazione di equivalenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 42/99, considerati i documenti prodotti dall'interessato e allegati alla presente, questa Regione/Provincia chiede che il Ministero della salute si pronunci ai sensi del………………….

Data Il Dirigente responsabile

Modello B

REGIONE /PROVINCIA AUTONOMA ………………

Relazione illustrativa per la valutazione del titolo
di………………………………………………
ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 42/1999

Denominazione del titolo per cui è richiesta l'equivalenza:	
Durata del corso:	Anno di conseguimento:

Con l'allegato provvedimento, l'Ente _________________________ preposto allo scopo ha autorizzato lo svolgimento del corso di ____ articolato su ____________anni.

Per accedere al corso di cui trattasi era necessario ………………………………………….

Al termine del corso di cui trattasi, si acquisiva il titolo di ……………………………..…. che consentiva ……………………………………………………………………………………………… .

Il corso in questione prevedeva lo studio delle seguenti materie:

-
-
-

Valutati gli atti, tenuto conto di quanto sancito dagli Accordi raggiunti il 16 dicembre 2004 e il ………………… in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, fra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adottati con D.P.C.M. ……….. recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, questa Regione/Provincia autonoma chiede al Ministero della salute di pronunciarsi ai sensi del D.P.C.M.

Data Il Dirigente responsabile

11A10956

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2011.

Nomina dei commissari nella procedura di amministrazione straordinaria concernente la società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza";

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, il quale, tra l'altro, all'art. 1, comma 3, aggiunge il seguente periodo all'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 347, del 2003:

"Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello Sviluppo Economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.",;

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 2008, registrato al n. 3097 dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale la società per azioni Alitalia - Linee aeree italiane era ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 2 del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, come modificato ed integrato dal citato decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, ed era nominato il prof. Augusto Fantozzi quale Commissario straordinario;

Visto l'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che "Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico";

Viste, altresì, le dimissioni presentate dal professor Augusto Fantozzi dalla carica di commissario delle società del gruppo Alitalia in amministrazione controllata, in data 18 luglio 2011, e considerata, dunque, l'esigenza di procedere alla ricostituzione dell'ufficio commissariale;

Rilevato che occorre tempestivamente procedere alla nomina dei Commissari nelle forme e nel rispetto delle previsioni del citato articolo 15, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di accelerare e contenere al massimo i tempi di espletamento della procedura, anche secondo gli obiettivi di contenimento della spesa perseguiti dal citato intervento normativo d'urgenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella procedura di amministrazione straordinaria concernente la Società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. sono nominati, con decorrenza immediata, in sostituzione del commissario straordinario prof. Augusto Fantozzi, a seguito delle sue dimissioni, i professori Stefano Ambrosini, Gianluca Brancadoro e Giovanni Fiori.

2. Per l'intera procedura resta confermato il trattamento economico complessivo già previsto con D.P.C.M. 8 febbraio 2011, registrato l'11 febbraio 2011.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 347 del 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A11277

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2011.

Procedure di amministrazione straordinaria concernenti le società Alitalia Express S.p.A., Volare S.p.A., Alitalia Servizi S.p.A. e Alitalia Airport S.p.A.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza";

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134;

Visto il proprio decreto 29 agosto 2008, registrato al n. 3097 dall'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale la società per azioni Alitalia-Linee aeree italiane era ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla

legge 18 febbraio 2004, n. 39, modificato ed integrato dal decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, ed era nominato il professor Augusto Fantozzi quale Commissario straordinario;

Visto l'articolo 15, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che "Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico";

Visto il proprio decreto 3 agosto 2011, con il quale erano nominati Commissari i sigg. professori Stefano Ambrosini, Gianluca Brancadoro e l'Avvocato Giovanni Fiori;

Visto l'art. 85 del d.lgs. 270/99, il quale dispone che "alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre";

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto nel d.P.C.M. 3 agosto 2011, l'incarico di commissari straordinari conferito in relazione alla Società per azioni Alitalia - Linee Aeree Italiane, ai professori Stefano Ambrosini, Gianluca Brancadoro e all'Avvocato Giovanni Fiori si intende esteso, con effetto immediato, alle procedure di amministrazione straordinaria concernenti le società Alitalia Express S.p.a., Volare S.p.a., Alitalia Servizi S.p.a. e Alitalia Airport S.p.a.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 347 del 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A11278

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Achuthan Anila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Achuthan Anila ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso il «M.V.M. Suma Institute of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Achuthan Anila nata a Chittarikkal-Kerala (India) il giorno 30 maggio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Achuthan Anila è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10616

DECRETO 15 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dogaru Antonela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dogaru Antonela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2009 dalla sig.ra Dogaru Antonela, nata a Targu Frumos (Romania) il 5 aprile 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dogaru Antonela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10856

DECRETO 19 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Turcitu Mariana Necula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Necula Mariana, nata a Focsani (Romania) il 5 settembre 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Focsani nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Turcitu;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente rumena in data 18 aprile 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Focsani nell'agosto del 2010, dalla signora Turcitu Mariana, coniugata Necula, nata a Focsani (Romania) il 5 settembre 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Turcitu Mariana, coniugata Necula, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10611

DECRETO 19 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Mihaescu Cristian Edward, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il sig. Mihaescu Cristian Edward, nato a Bucarest (Romania) il giorno 17 dicembre 1981, cittadino rumeno chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat nivel 3, in specializarea Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno

2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità, e relativa traduzione, rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumena - Ministero della Sanità della Romania - in data 10 marzo 2011, che certifica che l'interessato, avendo esercitato effettivamente e lecitamente, per un periodo di cinque anni consecutivi negli ultimi sette precedenti il rilascio dell'attestato medesimo, l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale, può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33-*bis* della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat nivel 3, in specializarea Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2004 dal signor Mihaescu Cristian Edward, nato a Bucarest (Romania) il giorno 17 dicembre 1981, cittadino rumeno, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Mihaescu Cristian Edward è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10612

DECRETO 19 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ichim Catalina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Ichim Catalina Elena, nata a Birlad (Romania) il 7 marzo 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 16 febbraio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'agosto del 2010, dalla signora Ichim Catalina Elena, nata a Birlad (Romania) il 7 marzo 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Ichim Catalina Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10613

DECRETO 19 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Laptis Cristina Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Laptis Cristina Roxana, nata a Birlad (Romania) l'8 aprile 1984, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 17 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'agosto del 2010, dalla sig.ra Laptis Cristina Roxana, nata a Birlad (Romania) l'8 aprile 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Laptis Cristina Roxana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10614

DECRETO 19 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mengheris Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mengheris Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2009 dalla sig.ra Mengheris Maria, nata a Bacau (Romania) il giorno 23 febbraio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mengheris Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10615

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Varga Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Varga Daniel, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle

disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica, conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2007 dal sig. Varga Daniel, nato a Bacau (Romania) il giorno 28 marzo 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Varga Daniel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10609

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Geana Georgiana Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Geana Georgiana Simona, nata a Dragasani (Romania) il 9 gennaio 1989, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Slatina nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 20 aprile 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Slatina nell'anno 2010 dalla sig.ra Geana Georgiana Simona, nata a Dragasani (Romania) il 9 gennaio 1989, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Geana Georgiana Simona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10610

DECRETO 27 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nivea Massumi Uematsu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza in data 20 settembre 2006, con la quale la sig.ra Nivea Massumi Melloni, nata a Saõ Bernardo do Campo (Brasile) il 5 febbraio 1971, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Cirurgiaõ Dentista» rilasciato alla sig.ra Nivea Massumi Uematsu in data 21 dicembre 1993 dall' «Istituto metodista de Ensino Superior» a Saõ Bernardo do Campo (Brasile), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 ottobre 2007 con il quale alla sig.ra Nivea Massumi Melloni nata Uematsu il 5 febbraio 1971 a Saõ Bernardo do Campo (Brasile) è stata conferita la cittadinanza italiana;

Visto che, alla luce di quanto disposto dal citato decreto, alla soprannominata compete il prenome Nivea Massumi ed il cognome paterno Uematsu, in conformità alla legge italiana;

Preso atto che le generalità Nivea Massumi Uematsu e Nivea Massumi Melloni Uematsu sono riferibili alla medesima persona;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Tenuto conto che nella riunione del 13 dicembre 2006 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 2 e 9 maggio 2011, a seguito della quale la sig.ra Nivea Massumi Melloni Uematsu è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Cirurgiaõ Dentista» rilasciato in data 21 dicembre 1993 dall'«Istituto metodista de Ensino Superior» alla sig.ra Nivea Massumi Uematsu, nata a Saõ Bernardo do Campo (Brasile) il 5 febbraio 1971, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Nivea Massumi Uematsu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale. perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10859

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Furioso Filomena in Perilli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Furioso Filomena nata a Schwyz (Svizzera) il 16 agosto 1969, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Krankenpflegerin FA SRK» conseguito in Svizzera presso la Scuola intercantonale per l'assistenza pratica agli ammalati di Baar (ZG) il 31 marzo 1991, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività del profilo professionale di Operatore Socio Sanitario;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Operatore Socio Sanitario» come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito su un titolo analogo il parere favorevole della Conferenza di Servizi, prevista dall'art. 16 comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, nella seduta del 3 maggio 2009;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Krankenpflegerin FA SRK» conseguito in Svizzera presso la Scuola intercantonale per l'assistenza pratica agli ammalati di Baar (ZG) il 31 marzo 1991 dalla sig.ra Furioso Filomena in Perilli nata a Schwyz (Svizzera) il 16 agosto 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di Operatore Socio Sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10857

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 luglio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Finbieticola Casei Gerola Srl. (Decreto n. 60735).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 53047 del 12.07.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.01.2010, in favore di un numero massimo di 35 unità lavorative, della società FINBIETICOLA CASEI GEROLA SRL, dipendenti presso la sede di Voghera (PD), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.03.2011, relativo alla società FINBIETICOLA CASEI GEROLA SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della Regione Lombardia, presente in sede di accordo governativo, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società FINBIETICOLA CASEI GEROLA SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda FINBIETICOLA CASEI GEROLA SRL;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.03.2011, in favore di un numero massimo di 22 lavoratori (che saranno sospesi con un utilizzo medio della CIGS pari a 21 unità lavorative) della società FINBIETICOLA CASEI GEROLA SRL, dipendenti presso la sede di Voghera (PV).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 373.080,96 (trecentosettantatremilaottanta/96).

Matricola INPS: 5707511611

Pagamento diretto: NO

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 373.080,96 (trecentosettantatremilaottanta/96), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A10849

DECRETO 21 luglio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Leagas Delaney Italia Srl. (Decreto n. 60740).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Lazio (16 aprile 2009) e Lombardia (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto il decreto n. 53169, del 12 luglio 2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 15 ottobre 2009, in favore di un numero massimo di 18 unità lavorative della società LEAGAS DELANEY ITALIA S.r.l., così suddivise:

Roma (RM) - 4 lavoratori;

Milano (MI) - 14 lavoratori;

per il periodo dal 19 ottobre 2009 al 18 ottobre 2010;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 ottobre 2010, relativo alla società LEAGAS DELANEY ITALIA S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le Regioni Lazio (21 febbraio 2011) e Lombardia (3 dicembre 2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società LEAGAS DELANEY

ITALIA S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda LEAGAS DELANEY ITALIA S.r.l.;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 ottobre 2010, in favore di un numero massimo di 15 unità lavorative, della società LEAGAS DELANEY ITALIA S.r.l., dipendenti presso le sedi di Roma (RM) (5 dipendenti) e Milano (MI) (10 dipendenti), per il periodo dal 19 ottobre 2010 al 31dicembre 2010.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà attuata fino ad un massimo del 80%.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 19 ottobre 2010 al 31dicembre 2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di € 41.346,90 (quarantaunomilatrecentoquarantasei/90).

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad € 41.346,90 (quarantaunomilatrecentoquarantasei/90), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A10848

DECRETO 21 luglio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Mariella Burani Retail Srl. (Decreto n. 60736).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Lombardia (16.04.2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 06.10.2010, relativo alla società MARIELLA BURANI RETAIL SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto il decreto n. 58227 del 18.03.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 06.10.2010, per il periodo dall'11.10.2010 al 10.10.2011, in favore di un numero massimo di 30 lavoratori della MARIELLA BURANI RETAIL SRL, dipendenti presso gli stabilimenti di:

Reggio nell'Emilia (RE) – 8 lavoratori;

Parma (PR) – 2 lavoratori;

Mantova (MN) – 3 lavoratori;

Milano (MI) – 5 lavoratori;

Genova (GE) – 3 lavoratori;

Pescara (PS) – 3 lavoratori;

Roma (RM) – 3 lavoratori;

Verona (VR) – 3 lavoratori;

con la seguente contrazione dell'orario di lavoro:

Stabilimento	Contrazione dell'orario di lavoro
Reggio nell'Emilia (RE)	4 lavoratori - fino ad un massimo del 100 %
	4 lavoratori - fino ad un massimo del 30 %
Parma (PR)	2 lavoratori - fino ad un massimo del 50 %
Mantova (MN)	3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 %
Milano (MI)	5 lavoratori - fino ad un massimo del 50 %
Genova (GE)	3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 %
Pescara (PS)	3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 %
Roma (RM)	3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 %
Verona (VR)	3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 %

Visto il successivo accordo governativo, intervenuto ad integrazione e modifica del precedente accordo del 06.10.2010, in data 07.04.2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale è stata concordata, per il periodo dal 01.03.2011 al 10.10.2011, l'applicazione di una contrazione dell'orario di lavoro pari al 100% in favore di n. 5 lavoratori dipendenti dalla società MARIELLA BURANI RETAIL SRL presso l'unità aziendale di Milano (MI), precedentemente sospesi con una contrazione dell'orario di lavoro pari al 50%;

Vista la nota con la quale la Regione Lombardia (19.04.2011) si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società MARIELLA BURANI RETAIL SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda MARIELLA BURANI RETAIL SRL con l'applicazione di una contrazione dell'orario di lavoro pari al 100% in favore di n. 5 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Milano (MI), precedentemente sospesi con una contrazione dell'orario di lavoro pari al 50%, per il periodo dal 01.03.2011 al 10.10.2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata, per il periodo dal 01.03.2011 al 10.10.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 07.04.2011, in favore di un numero massimo di 5 unità lavorative, della società MARIELLA BURANI RETAIL SRL, dipendenti presso la sede di Milano (MI).

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata al 100%.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 23.018,80 (ventitremiladiciotto/80).

Matricola INPS: 6802748711

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 23.018,80 (ventitremiladiciotto/80), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto integra e sostituisce il precedente decreto n. 58227 del 18.03.2011 limitatamente al periodo dal 01.03.2011 al 10.10.2011 per i lavoratori dipendenti dalla società MARIELLA BURANI RETAIL SRL presso l'unità aziendale di Milano (MI).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A10850

DECRETO 21 luglio 2011.

Assegnazione di risorse finanziarie per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alle Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto. (Decreto n. 60739).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Visto l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;

Visto l'accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011;

Visti i sottoelencati accordi governativi, raggiunti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con i quali sono state attribuite, alle Regioni di seguito citate, risorse finanziarie pari complessivamente ad € 300 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle Regioni medesime, secondo il seguente schema:

Regioni	Data accordo governativo	Risorse finanziarie attribuite (milioni)
Lazio	07.04.2011	€ 75
Lombardia	07.04.2011	€ 25
Piemonte	07.04.2011	€ 60
Toscana	07.04.2011	€ 50
Veneto	19.04.2011	€ 90
Totale		€ 300

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle Regioni medesime;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati € 300 milioni alle Regioni di seguito elencate, al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle Regioni medesime, secondo la seguente ripartizione:

Regioni	Risorse finanziarie attribuite (milioni di euro)
Lazio	€ 75
Lombardia	€ 25
Piemonte	€ 60
Toscana	€ 50
Veneto	€ 90
Totale	€ 300

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 300.000.000 (trecentomilioni/00), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

a) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate fino al 30.04.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate dal 01.05.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nelle Regioni medesime, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e le Regioni medesime sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A10852

DECRETO 26 luglio 2011.

Concessione del trattamento di mobilità per la società Yemenia Yemen Airways Co. (Decreto n. 60741).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

Visto il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1:" I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa";

Visto l'accordo in data 26.05.2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società YEMENIA YEMEN AIRWAYS CO., nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento di mobilità, come previsto dal citato art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 01.06.2011, in favore di un numero massimo di 1 lavoratore dalla società di cui trattasi;

Vista l'istanza con la quale la società YEMENIA YEMEN AIRWAYS CO., ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell' art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, dal 01.06.2011 in favore di 1 lavoratore dipendente della sede di Roma (RM);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, dal 01.06.2011 in favore di 1 lavoratore dipendente della sede di Roma (RM) dipendente dalla società YEMENIA YEMEN AIRWAYS CO, ai sensi dell' art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell' art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26.05.2011, in favore di 1 lavoratore dipendente della sede di Roma (RM) della società YEMENIA YEMEN AIRWAYS CO per 36 mesi decorrenti dal 01.06.2011.

Matricola INPS: 7031418224

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

p. *Il Ministro del lavoro*
Il sottosegretario delegato
BELLOTTI

11A10851

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 luglio 2011.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Raschera» registrata con Regolamento (CEE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Raschera, ai sensi dell'art. 17 del predetto Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela formaggio Raschera D.O.P., con sede in Vicoforte (Cuneo), via Mondovì n. 1/d, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Raschera;

Vista la nota protocollo n. 10236 del 30 maggio 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 15 luglio 2011, con la quale il Consorzio tutela formaggio Raschera D.O.P., richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Raschera, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Raschera in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio tutela formaggio Raschera D.O.P., sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Raschera, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Raschera che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio tutela formaggio Raschera D.O.P. e trasmesso con nota n. 10236 del 30 maggio 2011 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Raschera, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il Capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

11A10829

DECRETO 26 luglio 2011.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salmerino del Trentino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 16 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 157 del 7 luglio 2008 con il quale alla denominazione «Salmerino del Trentino» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Vista la nota della ASTRO - Associazione troticoltori trentini, del 24 giugno 2011, con la quale chiede il ritiro dell'istanza per il riconoscimento della IGP «Salmerino del Trentino»;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 12838 del 5 luglio 2011 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Salmerino del Trentino»;

Vista la nota del 12 luglio 2011 con la quale la Commissione europea, comunica che la domanda di registrazione della denominazione «Salmerino del Trentino» ricevuta in data 13 luglio 2008 è ritirata;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 16 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 157 del 7 luglio 2008 alla denominazione «Salmerino del Trentino», è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il Capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

11A10830

DECRETO 26 luglio 2011.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Trote del Trentino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 16 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 157 del 7 luglio 2008 con il quale alla denominazione «Trote del Trentino» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Vista la nota della ASTRO - Associazione troticoltori trentini, del 24 giugno 2011, con la quale chiede il ritiro dell'istanza per il riconoscimento della IGP «Trote del Trentino»;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 12840 del 5 luglio 2011 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Trote del Trentino»;

Vista la nota del 12 luglio 2011 con la quale la Commissione europea, comunica che la domanda di registrazione della denominazione «Trote del Trentino» ricevuta in data 13 luglio 2008 è ritirata;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento.

Decreta:

Articolo unico

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 16 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 157 del 7 luglio 2008 alla denominazione «Trote del Trentino», è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

11A10834

DECRETO 26 luglio 2011.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1998, e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la DOC «Capriano del Colle» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Capriano del Colle DOC, intesa ad ottenere la modifica dei vini a DOC «Capriano del Colle» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sulla sopra citata domanda di modifica;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 96 del 27 aprile 2011;

Vista altresì l'istanza avverso al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione presentata dal Consorzio Capriano del Colle DOC, intesa ad ottenere un periodo transitorio di adeguamento degli impianti alla nuova base ampelografia ai fini dell'iscrizione dei vigneti allo schedario vitivinicolo, di cui all' art. 2 del disciplinare di che trattasi;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sulla sopra citata istanza;

Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 23 e 24 giugno 2011, favorevole all'accoglimento della suddetta istanza;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Capriano del Colle» in conformità ai pareri espressi dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle», riconosciuto con decreto ministeriale 3 giugno 1998, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare già a partire dalla vendemmia 2011 i vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del corrente art. 2, ed all'art. 2 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, la base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata «Capriano del Colle», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

3. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Capriano del Colle», potranno usufruire della denominazione medesima.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CAPRIANO DEL COLLE».

Art. 1.
Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» è riservata ai vini, di seguito elencati, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

«Capriano del Colle» bianco,

«Capriano del Colle» bianco superiore,

«Capriano del Colle» Trebbiano;

«Capriano del Colle» rosso;

«Capriano del Colle» frizzante, limitatamente alla tipologia bianco e trebbiano;

«Capriano del Colle» novello, limitatamente alla tipologia rosso,

«Capriano del Colle» Marzemino

«Capriano del Colle» rosso riserva.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» rosso, «Capriano del Colle» novello e «Capriano del Colle» rosso riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Marzemino (localmente denominato Berzemino) minimo 40%; Merlot minimo 20%; Sangiovese minimo 10%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve a bacca rossa provenienti da vigneti idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia fino ad un massimo del 10% del totale.

Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» Marzemino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti di Marzemino al 100%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» bianco e bianco superiore devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell' ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano per almeno il 60%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo del 40% del totale, anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.

Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» trebbiano deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell' ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano per almeno l' 85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo del 15%

del totale, anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.

In deroga a quanto sopra, i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione, potranno usufruire della denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» per un periodo transitorio massimo di 10 anni entro cui dovrà avvenire l'adeguamento dei vigneti per l'iscrizione allo schedario vitivinicolo in base alla nuova ampelografia prevista dallo stesso disciplinare.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» comprende l'area collinare idonea alla coltura della vite dei comuni di Capriano del Colle e Poncarale in provincia di Brescia.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla strada Brescia-Quinzano in località Fenili Belasi, il limite segue la strada, in direzione sud-ovest fino a quota 98 (km10,1 circa) dove devia verso sud lungo la strada provinciale per Capriano del Colle; costeggiando Cascina Braga, Cascina Santus, attraversa il centro abitato di Capriano del Colle e in direzione sud-est prosegue lungo la strada per Ferramonde a quota 87. Da Ferramonde segue verso nord la strada per Poncarale, attraversa tale centro abitato per incrociare a quota 95 il confine comunale di Poncarale-Flero.

Lungo questi in direzione nord-est, raggiunge, superata Cascina Monte Santo,

la carrareccia pedecollinare e lungo questa prosegue nella stessa direzione lambendo cascina Ortigara e attraverso le quote 103 e 102 fino a raggiungere Cascina Gilli. Da Cascina Gilli prosegue verso nord-ovest lungo la strada che attraversa la località La Santissima fino a raggiungere quota 100 la strada statale Brescia-Quinzano da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.
Norme per la Viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle»di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, medi o lunghi) devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4500 calcolati sul sesto d'impianto.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura per un massimo di due interventi all'anno.

La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» di cui all'art. 2, ed i rispettivi titoli alcolometrico volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Vino	Resa uva/ ha(tonumerite)	Titolo alcolometrico naturale minimo% vol.
Bianco	12,5	10,00
Superiore	11	11,00
Trebbiano	12,5	10,50
rosso	12,5	10,50
marzemino	10	11,00
riserva	10	11,50

Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti:

1° anno di impianto meglio identificato con la prima foglia: produzione zero;

2° anno di impianto meglio identificato con la seconda foglia: 50% della produzione per ettaro;

3° anno di impianto meglio identificato con la terza foglia: 100% della produzione per ettaro;

1° anno dal sovrainnesto: produzione zero;

2° anno dal sovrainnesto: 100% della produzione per ettaro;

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Lombardia, anche su istanza del Consorzio di tutela riconosciuto e delegato, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le Politiche agricole – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla Camera di Commercio I. A. A. Di Brescia.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni di Capriano del Colle, Poncarale e Flero, in provincia di Brescia.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» può essere designato con la qualificazione «novello» a condizione che la vinificazione venga fatta mediante macerazione carbonica ad acini interi per una percentuale non inferiore al 60% e che nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.

Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» con la menzione superiore deve essere sottoposto un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno dodici mesi, anche in botti di legno.

Detto periodo decorre dal 1° ottobre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» con la menzione riserva deve essere sottoposto un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi, possibile anche in botti di legno.

Detto periodo decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» rosso, «Capriano del Colle» novello, «Capriano del Colle» riserva è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione di origine. Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini deve avvenire nella cantina del vinificatore e comunque prima della richiesta di certificazione al consumo.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Capriano del Colle» bianco anche frizzante

colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi verdognoli,

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Capriano del Colle» superiore

colore: giallo paglierino con tendenza al giallo dorato con l'ivecchiamento,

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: sapido, armonico, corposo con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Capriano del Colle» trebbiano anche frizzante

colore: giallo paglierino anche con riflessi verdognoli,

odore: delicato, gradevole;

sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Capriano del Colle» rosso

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: sapido, asciutto, armonico con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Capriano del Colle» novello

colore: rosso con riflessi violacei;

odore: fruttato e in particolare di piccoli frutti di bosco;

sapore: fresco, rotondo,equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Capriano del Colle» marzemino

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Capriano del Colle» riserva

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: etereo leggermente vinoso, ampio e caratteristico;

sapore: fine, asciutto, vellutato

eventualmente con percezione di legno derivante dall'affinamento in botte;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.
Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto e similari.

È consentita l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso dell'indicazione aggiuntiva «vigna» secondo la normativa vigente.

In sede di designazione del vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» l'indicazione bianco e rosso è facoltativa.

I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» superiore, frizzante, novello e riserva devono indicare in etichetta le suddette tipologie al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto esse non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e il nome «Capriano del Colle». In ogni caso tale specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine controllata CAPRIANO DEL COLLE ma non inferiori alla metà della stessa.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

Per i vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» è vietato l'uso del tappo a corona.

Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» superiore e riserva deve essere immesso al consumo solo in recipienti di vetro con tappo di sughero, di capacità compresa tra 0.375 e 3.0 litri.

Le bottiglie con capacità inferiore a 0.375 litri, per specifiche esigenze commerciali, possono avere la chiusura a vite.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
CAPRIANO DEL COLLE BIANCO	B205	X	888	1	X	X	A	0	X
CAPRIANO DEL COLLE BIANCO FRIZZANTE	B205	X	888	1	X	X	C	0	X
CAPRIANO DEL COLLE BIANCO SUPERIORE	B205	X	888	1	B	X	A	1	X
CAPRIANO DEL COLLE ROSSO	B205	X	999	2	X	X	A	0	X
CAPRIANO DEL COLLE NOVELLO	B205	X	999	2	C	X	A	0	X
CAPRIANO DEL COLLE RISERVA	B205	X	999	2	A	X	A	1	X
CAPRIANO DEL COLLE MARZEMINO	B205	X	144	2	X	X	A	0	X
CAPRIANO DEL COLLE TREBBIANO	B205	X	TRE	1	X	X	A	0	X
CAPRIANO DEL COLLE TREBBIANO FRIZZANTE	B205	X	TRE	1	X	X	C	0	X

11A10858

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Agricola a responsabilità limitata I Boscaioli, in liquidazione», in Livorno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 30 agosto 2010 e del successivo accertamento in data 4 ottobre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola a responsabilità limitata I Boscaioli, in liquidazione, con sede in Livorno (codice fiscale 01390110490) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. ed il dott. Armando Russo nato a Formia (Latina) l'11 gennaio 1970, ivi domiciliato in via Vitruvio n. 70, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10617

DECRETO 7 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Bioenergy Società Cooperativa Agricola in liquidazione», in Bondeno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza del tribunale di Ferrara in data 17 febbraio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. Coop. Bioenergy società cooperativa agricola in liquidazione, con sede in Bondeno (Ferrara) (codice fiscale 01368880389) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Armando Russo, nato a Formia (Latina) l'11 gennaio 1970, ivi domiciliato in via Vitruvio, n. 70, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10618

DECRETO 7 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Trasporti Alimentari - CTA», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 17 novembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Cooperativa Trasporti Alimentari - CTA, con sede in Roma (codice fiscale 07077001001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e la dott.ssa Cristiana Fargnoli, nata a Roma il 5 febbraio 1975, domiciliata in Roma, via Appia Nuova, n. 591, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10619

DECRETO 20 luglio 2011.

Emissione, nell'anno 2011, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Campionati Europei di Tiro con l'Arco di campagna, nel valore di euro 0,75.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale 25 novembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Ri-

assetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Lo sport italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 2 dicembre 2010, (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2010), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2011 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2011, francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicati ai Campionati Europei di Tiro con l'Arco di campagna;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 28 aprile 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 34052 dell'8 luglio 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "Lo sport italiano" dedicato ai Campionati Europei di Tiro con l'Arco di campagna, nel valore di € 0,75.

Il francobollo è stampato a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e stampa: mm 40 × 30; formato tracciatura: mm 46 × 36; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura: quattro milioni e centottantacinquemila esemplari; bozzettista: Silvia Isola. Foglio: formato cm 33 × 30, contenente quarantacinque esemplari fustellati recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di ogni francobollo dal proprio supporto siliconato; sul lato superiore è riportata la scritta «IL FOGLIO DI 45 FRANCOBOLLI VALE € 33,75».

La vignetta raffigura un arciere intento a tirare una freccia verso un bersaglio stilizzato inserito nell'ambiente agreste, tipico della specialità sportiva. Completano il francobollo la leggenda «CAMPIONATI EUROPEI DI TIRO CON L'ARCO DI CAMPAGNA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,75».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A10831

DECRETO 20 luglio 2011.

Emissione, nell'anno 2011, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Campionati Mondiali della Pesca Sportiva, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Lo sport italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 2 dicembre 2010, (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2010), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2011 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2011, francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicati ai Campionati Mondiali della Pesca Sportiva;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 26 maggio 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 34053 dell' 8 luglio 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Campionati Mondiali della Pesca Sportiva, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; formato tracciatura: mm 46 x 36; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura: due milioni e settecentomila esemplari; bozzettista: Tiziana Trinca. Foglio: formato cm 33 x 30, contenente quarantacinque esemplari fustellati recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di ogni francobollo dal proprio supporto siliconato; sul lato superiore è riportata la scritta «IL FOGLIO DI 45 FRANCOBOLLI VALE € 27,00».

La vignetta raffigura, in primo piano a sinistra, le sagome di due pescatori; sullo sfondo, sono rappresentati, in grafica stilizzata, alcuni elementi figurativi tipici della pesca. In basso a destra è riprodotto il logo dei Campionati Mondiali della Pesca Sportiva 2011. Completano il francobollo la leggenda «CAMPIONATI MONDIALI DELLA PESCA SPORTIVA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

11A10832

DECRETO 20 luglio 2011.

Emissione, nell'anno 2011, di francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicati alla squadra vincitrice del Campionato italiano di Calcio - serie A (Milan) e alla squadra vincitrice della Coppa italia 2010-2011 (Inter) Trofeo del 150º Anniversario dell'Unità d'Italia, nei valori di euro 0,60 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Lo sport italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 2 dicembre 2010, (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2010), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2011 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2011, francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica "Lo sport italiano" dedicati alla squadra vincitrice del Campionato italiano di Calcio – Serie A (Milan) e alla squadra vincitrice della Coppa Italia 2010 – 2011 (Inter) Trofeo del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 19 maggio 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 33123 del 4 luglio 2011;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2011, francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicati alla squadra vincitrice del Campionato italiano di Calcio – Serie A (Milan) e alla squadra vincitrice della Coppa Italia 2010 – 2011 (Inter) Trofeo del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, nei valori di € 0,60 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta: mm 30 x 40 per il francobollo dedicato al Milan e mm 40 x 30 per il francobollo dedicato all'Inter; formato stampa: mm 26 x 36 per il francobollo dedicato al Milan e mm 36 x 26 per il francobollo dedicato all'Inter; dentellatura: 13½ x 13 per il francobollo dedicato al Milan e 13 x 13½ per il francobollo dedicato all'Inter; colori:

cinque per il francobollo dedicato al Milan e quadricromia più oro per il francobollo dedicato all'Inter; bozzettisti: Fabio Abbati per il francobollo dedicato al Milan e Gaetano Ieluzzo per il francobollo dedicato all'Inter; tiratura: due milioni e quattrocentomila esemplari per ciascun francobollo. Fogli -per il francobollo dedicato al Milan: dodici esemplari, valore € 7,20, disposti su tre file da quattro; sulla cimosa, lungo i lati sinistro, inferiore e destro, in corrispondenza dei francobolli, sono riprodotti, alternati, lo stemma del Milan e lo scudetto rappresentati nel francobollo; -per il francobollo dedicato all'Inter: dodici esemplari, valore € 7,20, disposti su tre file da quattro; sulla cimosa, lungo i lati sinistro, inferiore e destro, in corrispondenza dei francobolli, sono riprodotti, alternati, lo stemma dell'Inter e il Trofeo del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia consegnato alla squadra vincitrice della Coppa Italia.

Vignette: -il francobollo dedicato alla squadra vincitrice del Campionato italiano di Calcio-Serie A raffigura, su un fondino rosso dentellato, lo stemma del Milan, lo scudetto tricolore dove campeggia il numero 18 ad indicare i campionati vinti dalla squadra milanese e un giocatore con la maglia rossonera nell'atto di calciare un pallone. Completano il francobollo la leggenda «A.C. MILAN CAMPIONE D'ITALIA» le date «2010 – 2011», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il francobollo dedicato alla squadra vincitrice della Coppa Italia raffigura, al centro, la Coppa Italia e, rispettivamente a sinistra e a destra, lo stemma di F.C. Internazionale e un pallone che traccia una scia nerazzurra. Completano il francobollo le leggende «F.C. INTERNAZIONALE VINCITORE DELLA COPPA ITALIA 2010 – 2011» e «TROFEO DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

11A10833

DECRETO 26 luglio 2011.

Emissione nell'anno 2011, di un francobollo celebrativo dell'Anno Internazionale della chimica, nel valore di euro 1,40.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011) con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 9 giugno 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 35468 del 18 luglio 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo celebrativo dell'Anno internazionale della chimica, nel valore di € 1,40.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura 90g/mq.; supporto: carta bianca autoadesiva Kraft monosiliconata da 60g/mq.; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20g/mq. (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 × 30; formato tracciatura: mm 46 × 36; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Silvia Isola; tiratura: due milioni e settecentomila esemplari. Foglio: formato cm 33 × 30, contenente quarantacinque esemplari fustellati recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di ogni francobollo dal proprio supporto siliconato; sul lato superiore è riportata la scritta «IL FOGLIO DI QUARANTACINQUE FRANCOBOLLI VALE € 63,00».

La vignetta raffigura una struttura molecolare e alcune ampolle di vetro utilizzate nei laboratori chimici; in alto a destra è riprodotto il logo della Società Chimica Italiana. Completano il francobollo la leggenda «ANNO INTERNAZIONALE DELLA CHIMICA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 1,40».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A10828

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 15 luglio 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei Servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni Regionali;

Vista la Disposizione Organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le Direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 5603 dell'8 luglio 2011 dell'Ufficio Provinciale di Ferrara, con la quale è stata comunicata l'impossibilità da parte dell'Ufficio di qualsiasi utilizzo interno e/o estrazione, su richiesta dell'utenza, delle planimetrie e degli elaborati planimetrici memorizzati mediante supporto ottico informatico a causa di un malfunzionamento del server di gestione della banca dati catastale nel periodo compreso tra il 26 giugno ed il 4 luglio 2011;

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'Ufficio;

Visto il benestare n. 03 (prot. 491) del 13 luglio 2011dell'Ufficio del Garante del Contribuente sull'irregolare funzionamento dei Servizi Catastali presso l'Ufficio Provinciale di Ferrara nel periodo compreso tra il 26 giugno ed il 4 luglio 2011;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei Servizi Catastali nel periodo compreso tra il 26 giugno ed il 4 luglio 2011 presso l'Ufficio Provinciale di Ferrara a causa di un guasto al sistema informatico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 15 luglio 2011

Il direttore: BELFIORE

11A11197

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 27 luglio 2011.

Rettifica alla determinazione 18 maggio 2011 concernente «l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648».

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Determinazione 18 maggio 2011 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Rettifica:

Art. 1.

Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, citato in premessa, nella specifica sezione contenente nuove indicazioni terapeutiche relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura nel trattamento dei tumori solidi nell'adulto (Allegato 1):

1. Tra le voci «Procarbazina» e Tamoxifene, viene inserita la voce:

Raltitrexed

Indicazioni già autorizzate:

È indicato nel trattamento palliativo del carcinoma del colon retto in stadio avanzato.

Costituisce un'alternativa terapeutica laddove i regimi a base di 5-fluorouracile più acido folinico non risultino appropriati o accettabili per il paziente in termini di tollerabilità o praticità di somministrazione.

Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura:

In associazione a Cisplatino nel trattamento del mesotelioma pleurico.

Art. 2.

In altra parte dell'elenco, nella specifica sezione contenente nuove indicazioni terapeutiche relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura nel trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche (Allegato 3):

1. Alla voce bortezomib, nella colonna concernente l'«Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura», dove si legge: «Mieloma Multiplo per VTD in prima linea nel paziente candidabile a trapianto autologo»;

leggasi:

«Mieloma Multiplo per VTD in prima linea nel paziente candidabile a trapianto autologo. Monitoraggio AIFA tramite Registro riguarda solo la specialità medicinale THALIDOMIDE Celgene (con la specifica del regime *VTD)*, per la corretta gestione del Risk Managment Plan».

2. Alla voce talidomide nella colonna concernente l'«Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura», dove si legge: «Utilizzo nel trattamento di mantenimento Mieloma Multiplo»;

leggasi:

«Utilizzo nel trattamento di mantenimento Mieloma Multiplo. Monitoraggio tramite Registro».

Inoltre, dove si legge: «Utilizzo nella terapia di mantenimento nel trattamento dell'Amiloidosi»;

leggasi:

«Utilizzo nel trattamento di mantenimento Mieloma Multiplo. Monitoraggio tramite Registro».

Art. 3.

In altra parte dell'elenco, nella specifica sezione contenente nuove indicazioni terapeutiche relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura nel trattamento di patologie neurologiche (Allegato 4):

alla voce tossina botulinica, nella colonna concernente l'«Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura», dove si legge: «-Iperidrosi palmare e facciale»;

leggasi:

«-Iperidrosi focale».

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2011

Il direttore generale: RASI

11A10543

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

INTESA 27 luglio 2011.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente «Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV in Italia». (Rep. n. 134/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 27 luglio 2011:

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista l'Intesa sancita nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 63/CSR) sul Piano nazionale per la prevenzione 2010-2012, che individua tra gli obiettivi di salute prioritari, sui quali è opportuno elaborare progetti specifici, la prevenzione delle malattie infettive;

Vista la nota pervenuta in data 9 maggio 2011, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di una apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il documento indicato in oggetto;

Vista la lettera in data 16 maggio 2011, con la quale il documento di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 7 giugno 2011, le Regioni e le Province autonome hanno ritenuto accoglibile una proposta di modifica dello schema di intesa di cui trattasi avanzata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota in data 8 giugno 2011, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva della proposta di intesa in parola che recepisce la suddetta richiesta emendativa;

Vista la lettera in data 9 giugno 2011, con la quale tale nuova versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

Considerato che la proposta di intesa in oggetto è stata iscritta all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 23 giugno 2011 e che la stessa non ha avuto luogo;

Considerato, inoltre, che la medesima proposta di intesa è stata iscritta all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2011 e che il punto non è stato esaminato;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa in oggetto;

Sancisce intesa

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Considerati:

l'art. 1 della legge n. 135 del 5 giugno 1990 - Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS - che assegna alla Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS compiti di studio, consulenza e proposta nell'ambito del piano di interventi diretto a contrastare la diffusione delle infezioni da HIV;

la legge n. 3 del 18 ottobre 2001 che, nel novellare l'art. 117 della Costituzione, annovera la «tutela della salute» tra le materie di potestà legislativa concorrente;

il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006, recante il Piano sanitario nazionale 2006-2008, che fissa gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute, conseguibili nel rispetto dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni l'8 agosto 2001 (Rep. Atti n. 1285), come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni successivi e nei limiti e in coerenza dei programmati livelli di assistenza;

l'obiettivo 5.8 del richiamato Piano sanitario nazionale, relativo al controllo delle malattie diffusive, e in attuazione degli obiettivi adottati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

l'art. 1, comma 4, della citata intesa sul «Piano Nazionale per la Prevenzione 2011-2012», che fa riferimento alle risorse finalizzate a sostenere il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale 2010-2012, lo sviluppo dei sistemi di sorveglianza e l'armonizzazione delle attività di prevenzione negli ambienti territoriali;

che in Italia, analogamente ad altri Paesi europei, vi è una proporzione consistente di persone con infezione da HIV (circa un terzo) che non è a conoscenza del proprio stato di sieropositività;

che si rende strategico, prioritario ed urgente riconoscere l'importanza e attivare azioni di identificazione precoce (early detection) in grado di permettere il contatto e la diagnosi precoce dell'elevato numero di persone sieropositive ancora inconsapevoli del proprio stato sierologico;

che, al fine di favorire la massima conoscenza dello stato sierologico per HIV, vanno promosse sperimentazioni di interventi finalizzati ad offrire attivamente il test a gruppi di popolazione che si rivolgono ai servizi sanitari anche per motivi non correlati epidemiologicamente o clinicamente all'infezione da HIV;

Si conviene

sul «Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV in Italia», Allegato sub A, parte integrante del presente atto, i cui contenuti saranno periodicamente aggiornati alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili. Si precisa che, dalla presente intesa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 27 luglio 2011

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO *A*

DOCUMENTO DI CONSENSO SULLE POLITICHE DI OFFERTA E LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TEST PER HIV IN ITALIA

1. *Introduzione.*

1.1. Importanza di favorire la conoscenza dello stato sierologico per HIV.

Si stima che in Italia, analogamente ad altri Paesi europei, vi sia una proporzione consistente di persone con infezione da HIV (circa un terzo) che non è a conoscenza del proprio stato di sieropositività.

È stato, peraltro, dimostrato che circa il 30% delle diagnosi di infezione da HIV viene effettuato in persone che sono già in stato avanzato di malattia (linfociti CD4 < 200/mmc e/o patologie indicative di AIDS) e comunque quasi il 60% delle diagnosi di AIDS viene fatta in persone con tardivo riconoscimento dell'infezione da HIV.

Questo fenomeno determina diverse conseguenze negative.

In primo luogo la persona con HIV diagnosticata tardiva mente non ha l'opportunità di iniziare nei tempi ottimali la terapia antiretrovirale ed ha, da una parte, un rischio più elevato di giungere ad una fase conclamata della malattia e, dall'altra, una ridotta probabilità di un pieno recupero immunologico una volta iniziato il trattamento farmacologico.

In secondo luogo la mancanza di consapevolezza dello stato di infezione può favorire un'ulteriore diffusione del contagio. È stato, infatti, dimostrato che le persone con infezione da HIV riducono, in parte o completamente, i comportamenti a rischio di trasmissione dell'infezione una volta informati del loro stato. Inoltre, vi sono evidenze dell'efficacia degli interventi di prevenzione della diffusione del contagio indirizzati alle persone con infezione da HIV nota.

In terzo luogo la terapia antiretrovirale, riducendo la carica virale può anche contribuire a limitare la diffusione del contagio. Infatti, una persona consapevole del proprio stato sierologico che assume una terapia efficace ha un rischio molto ridotto di trasmettere l'infezione agli altri. Dati di programmi di sorveglianza sull'incidenza di nuove infezioni in Paesi sia occidentali che in via di sviluppo hanno mostrato una tendenza alla riduzione delle infezioni proporzionale all'incremento delle diagnosi e del trattamento dell'infezione.

Infine, le donne gravide consapevoli di avere l'infezione da HIV possono accedere ai programmi di profilassi maternofetale che riducono drasticamente la trasmissione del virus al nascituro.

In considerazione dell'elevato numero di persone sieropositive ancora inconsapevoli del proprio stato sierologico si ritiene strategico, prioritario ed urgente riconoscere l'importanza e attivare azioni di identificazione precoce (early detection) in grado di permettere il contatto e la diagnosi precoce di queste persone. Un esempio di modalità efficace per identificare precocemente un alto numero di persone sieropositive ancora inconsapevoli del loro stato, è quello di coinvolgere direttamente le persone già risultate sieropositive (e quindi consapevoli del loro stato) attraverso l'offerta attiva del test HIV, da parte delle strutture sanitarie, anche ai loro partner, in quanto esse sono il gruppo di persone sicuramente a più alto rischio di infezione.

1.2. La situazione dell'offerta del test in Italia.

I dati del «Progetto di ricerca per l'individuazione e la sperimentazione di modelli di intervento atti a migliorare l'adesione al test di screening HIV» (finanziato dal Ministero della salute, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità e realizzato con il contributo delle Associazioni facenti parte della Consulta di Lotta all'AIDS) evidenziano una situazione di estrema disomogeneità dell'offerta del test HIV oggi in Italia e, con frequenze importanti su alcuni aspetti procedurali fondamentali, il non rispetto della legge n. 135/1990 e la difformità da quanto suggerito dagli organismi internazionali.

A partire da una banca dati di 1.030 Centri pubblici derivati da precedenti mappature dell'ISS e integrata con elenchi forniti da alcuni Assessorati regionali, sono state effettuate 665 interviste telefoniche standardizzate a 391 responsabili di Centri Diagnostico-clinici e a responsabili di 274 di Centri Trasfusionali nel periodo settembre 2008-novembre 2009. Dei restanti, 203 servizi sono stati eliminati perché non rispondenti ai criteri di inclusione e per 162 servizi non è stato possibile entrare in contatto con il responsabile o vi è stato un rifiuto a partecipare all'intervista.

L'analisi dei dati delle 391 interviste condotte nei Centri Diagnostico-clinici ha evidenziato che nel 77,0% di questi il test HIV viene eseguito in modo gratuito, nel 38,4% è assicurato l'anonimato (completa assenza di dati della persona che effettua il test), il colloquio di counselling pre test è eseguito nel 48,1% dei casi e quello post test nel 44,7%.

In 139 Centri Diagnostico-clinici su 391, il risultato del test viene consegnato in busta chiusa. Per il 70,5% dei 139 Centri che consegnano l'esito in busta chiusa, ciò avviene in caso di esito negativo, per il 4,3% in caso di esito positivo, per il 25,2% indipendentemente dall'esito del test.

In 234 Centri il risultato del test viene consegnato dal medico, di questi il 7,3% in caso di esito negativo, il 47,4% in caso di esito positivo e il 45,3% indipendentemente dall'esito del test.

In merito all'indicazione sul periodo finestra fornita dai Centri viene confermata una sensibile varietà: il 27,7% risponde che il test deve essere effettuato dopo 6 mesi dall'ultima situazione di rischio, il 18,3% dopo 3 mesi, l'8,9% dopo un mese. Inoltre, nel 45,1% gli intervistati forniscono indicazioni diverse, ad esempio: «dopo 12 mesi», «dopo 20 giorni», «ripetuto ogni 6 mesi», «dopo 2 mesi», «dipende da caso a caso». In merito alle metodiche utilizzate risulta una proporzione limitata di centri che utilizzano test combinati (31,7%).

Per quanto riguarda i Centri Trasfusionali in 115/274 (42,0%), va sottolineato che ad essi accede talora anche la popolazione generale per effettuare il test. In questi centri, rispetto a difformità o non corrette procedure la situazione è irrilevante, probabilmente grazie alla normativa sulla donazione.

I risultati del Progetto evidenziano come, nei Centri coinvolti nell'indagine, manchi una comune modalità di esecuzione del test, in particolar modo per quanto riguarda gratuità, anonimato e colloquio di counselling pre e post test. In alcune regioni va segnalata l'oggettiva scarsità di Centri dove sia possibile accedere al test, scarsità che in alcune realtà territoriali è vicariata dall'accesso della popolazione generale ai Centri Trasfusionali.

Dati raccolti nell'ambito di un altro programma indicano che in molti casi il risultato del test non viene ritirato, in alcuni contesti fino al 25%.

La situazione nelle persone che consumano sostanze stupefacenti.

In base a stime del 2010, in Italia sono circa 3.000.000 le persone che, nella fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni, consumano sostanze stupefacenti. Di queste, sono stimate 393.000 persone con stato di dipendenza (215.000 per oppiacei pari a 5,5/1000 residenti e 178.000 per cocaina pari a 4,5/1000 residenti) di cui circa il 60% con uso endovenoso delle sostanze.

Ogni anno vengono assistite dai Sert circa 170.000 persone tossicodipendenti. Vi è una stabilizzazione negli ultimi quattro anni degli utenti in trattamento per uso di eroina, mentre vi è un aumento degli utenti in trattamento per uso di cocaina. I soggetti che hanno richiesto per la prima volta un trattamento sono stati 33.984 con un tempo medio di latenza stimato tra inizio uso e richiesta di primo trattamento di 5,5 anni (oscillante tra i 4 e gli 8 anni), differenziato da sostanza a sostanza. L'età media dei nuovi utenti è circa 30 anni, con un arrivo più tardivo rispetto agli anni precedenti. Questo significa che vi è un aumento del tempo fuori trattamento con tutti i rischi che ne conseguono e quindi un arrivo sempre più tardivo ai servizi. Le sostanze primarie maggiormente utilizzate risultano essere il 69% eroina, il 16% cocaina e il 9,3% cannabis. In calo l'assunzione per via iniettiva. Si osserva, inoltre, una diminuzione generalizzata dell'uso iniettivo dell'eroina, a favore dell'assunzione inalatoria e respiratoria di tale sostanza.

Le persone che consumano sostanze stupefacenti hanno un rischio aumentato di acquisizione e trasmissione di varie infezioni virali che, in termini probabilistici decrescenti sono: HCV, HBV, HIV, come anche un rischio aumentato di acquisizione e trasmissione di varie malattie trasmesse sessualmente ed in particolare Lue e Gonorrea.

Nel corso del 2010, si è potuto determinare che vi è una tendenza ormai pluriennale a non testare gli utenti in trattamento per le principali infezioni quali quelle da HIV, HCV e HBV. La percentuale nazionale media di utenti dei Sert sottoposti al test HIV è risultata 5010 del 37,3% degli utenti testabili e presenti all'interno dei servizi.

A livello nazionale la prevalenza media dei soggetti testati risultati HIV positivi è risultata dell'11,5% con percentuali differenziate come segue: il 18,7% nelle femmine e il 12,3% nei maschi, nei soggetti già in carico, mentre è il 2,3% nelle femmine e il 2,0% nei maschi, nei nuovi utenti. La maggior prevalenza di HIV si è riscontrata nel genere femminile. Si è rilevata un'associazione negativa tra basso livello di utilizzo

del test e percentuale di soggetti HIV positivi, sottolineando che nelle Regioni a più alta prevalenza di sieropositività si tende anche a testare meno i nuovi soggetti in entrata al servizio. Le situazioni critiche per maggior positività per HIV e contemporaneo minor uso del test sono emerse in Bolzano, Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria. Le regioni più colpite dall'HIV sono risultate: Sardegna, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Piemonte.

La situazione nelle carceri.

Le carceri rappresentano un «reservoir» dell'infezione da HIV in tutto il mondo. L'elevata diffusione è riconducibile a comportamenti a rischio di una gran parte della popolazione detenuta. Tra i 45.211 detenuti che hanno fatto ingresso dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009 nei 207 Istituti penitenziari italiani, 13.292 (29,4%) sono stati sottoposti a screening per HIV. La positività al test è stata riscontrata nel 3,22% della popolazione esaminata. Con un tasso di esecuzione del test volontario dell'80%, come avvenuto in uno studio del 2005 condotto in Istituti penitenziari in cui era «ristretto» il 14,6% della popolazione detenuta nazionale, la sieroprevalenza per anti-HIV sale al 7,5%. Osservazioni condotte in carceri non italiane documentano una incidenza/anno dell'1,9%.

1.3. Le iniziative delle Regioni.

Negli anni, più Regioni si sono attivate inserendo indicazioni specifiche sulla diagnostica HIV in provvedimenti riguardanti la sorveglianza e la prevenzione dell'Infezione da HIV e la lotta all'AIDS, o effettuando un riordino mirato dell'offerta del test HIV a livello locale.

1.4. Scopo del documento.

Questo documento si propone di ribadire la necessità di effettuare il test, proporre modalità univoche di erogazione del test stesso e della consegna dei risultati sul territorio nazionale, aprire la possibilità dr sperimentare modalità diverse di offerta del test per garantirne l'accesso ed identificare programmi di intervento finalizzati a far emergere il sommerso.

2. *Principi generali.*

2.1. Gratuità e facilità di accesso.

Il test per HIV deve essere reso disponibile gratuitamente nell'ambito di servizi pubblici che garantiscano la più ampia facilità di accesso ai cittadini.

2.2. Consenso e garanzia di riservatezza.

L'esecuzione del test per HIV è possibile solo con il consenso della persona interessata. Tale principio, oltre a rispondere al dettato costituzionale e ai principi deontologici, è espressamente sancito della legge n. 135 del 1990.

Una eccezione prevista dalla stessa legge è rappresentata da «motivi di necessità clinica» nell'interesse del paziente stesso. Tale eccezione è tuttavia da interpretarsi come applicabile in caso di interventi d'urgenza, con riferimento ad una incapacità del paziente ad esprimere il consenso e all'esistenza di un grave pericolo. In tal caso, infatti, si può configurare per chi richiede il test senza consenso uno stato di necessità (*cfr.* art. 54 c.p.). Comunque, perché si realizzi lo stato di necessità occorre provare:

a. l'attualità del pericolo di danno alla vita o alla salute;

b. la gravità del danno;

c. l'assenza di altre alternative al di fuori di quella attuata in assenza di consenso;

d. la proporzionalità fra benefici ottenibili e dannosità dell'intervento posto in essere.

Inoltre, sempre a norma della legge n. 135 del 1990: «Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate.».

La Corte costituzionale, con propria sentenza additiva n. 218/1994, ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo e quinto comma, nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attività che comportino rischi per la salute di terzi, perché incompatibile con l'art. 32 della Costituzione Italiana.

Con la medesima pronuncia la Corte ha dichiarato, invece, superata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 6 della stessa legge; pertanto rimane valido il divieto per il datore di lavoro di svolgere indagini, anche in fase pre-assunzione, per accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività del lavoratore, in tutti i casi nei quali l'attività lavorativa non comporti rischi per la salute di terzi.

Il medico che prescrive il test per l'HIV deve quindi ottenere un preventivo consenso scritto da parte della persona interessata.

La normativa vigente prevede inoltre una serie di garanzie a tutela della riservatezza dei risultati del test per HIV. La legge n. 135 del 1990 prescrive, infatti, che la comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona alla quale tali esami sono riferiti.

La comunicazione del risultato del test ad altri operatori sanitari è ammissibile a patto che tale trasmissione di informazioni soddisfi contemporaneamente le seguenti condizioni:

a. deve effettuarsi tra soggetti tenuti al segreto professionale;

b. la finalità deve essere quella di tutelare la salute del paziente;

c. sussista il consenso di quest'ultimo.

In casi particolari, da valutare volta per volta, al fine di facilitare il ritiro del risultato del test si ritiene utile prospettare una possibilità di delega a terzi per la consegna del risultato, atteso quanto disposto dalla legge n. 135 del 1990. Una ipotesi di lavoro potrebbe essere quella di valutare con esperti di diritto del Ministero la possibilità di delegare con le procedure previste dalla legge n. 241 del 1990 («legge Bassanini») e successive modifiche ed integrazione (copia carta d'identità del delegante e del delegato con la richiesta e consenso esplicito del diretto interessato).

Il trattamento dei dati sensibili in ambito medico deve assicurare adeguati standard di sicurezza e il pieno rispetto della privacy a quanti si rivolgono alle diverse strutture sanitarie per finalità di controllo, prevenzione e cura delle malattie.

Secondo l'art. 11 del Codice sulla privacy, tale trattamento deve avvenire in ossequio ai principi di liceità, correttezza, esattezza e pertinenza e deve risultare compatibile e non eccedente rispetto agli scopi prefissati, anche con riferimento al periodo di conservazione dei dati stessi.

I risultati del test per HIV vanno considerati dati sensibili e, come tali, destinatari di una disciplina specifica in tema di garanzie di riservatezza, poiché la loro diffusione e comunicazione rappresenta una profonda intrusione nella vita privata dell'interessato, ammessa solo nei casi previsti dalla legge.

I suddetti dati devono, pertanto, essere custoditi e monitorati attraverso tutte quelle regole tecniche che ne assicurino in ogni momento l'integrità, preservandoli cioè da fenomeni di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito; a tal riguardo, gli articoli 33 e 34 del Codice, il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza e le Linee guida emanate dal Garante, dettano le misure volte ad assicurare il livello minimo necessario a garantire la riservatezza di dati ritenuti particolarmente degni di protezione. L'adozione ed il rispetto di tali misure deve essere adeguatamente documentato dalle strutture presso le quali si esegue il test per HIV.

Ad ulteriore garanzia della protezione della riservatezza della persona che si sottopone al test, i centri che lo eseguono devono garantire la possibilità di esecuzione del test in anonimato su richiesta dell'interessato, definendo una apposita procedura.

2.3. Diritto all'informazione e gestione dei risultati.

Strettamente legato al problema del consenso è il problema di una corretta informazione.

I più recenti orientamenti giurisprudenziali hanno portato a sottolineare come l'informazione sugli interventi medici sia un diritto inalienabile del paziente. Il diritto all'informazione ha contribuito a livellare quell'asimmetria informativa che da sempre ha contraddistinto il rapporto medico-paziente. Anche nel caso del test per HIV l'informazione è dovuta, non solo con riguardo alla salute, ma soprattutto in riferimento alla libertà di autodeterminazione del soggetto.

L'effettuazione del test e la consegna del suo risultato, sia con esito negativo che positivo deve accompagnarsi all'offerta di informazioni sull'infezione da HIV (informative counselling) svolto da personale adeguatamente formato.

2.4. L'esecuzione del test nei minori.

I minori possono essere esposti ad un rischio significativo di contrarre l'infezione da HIV anche a causa dell'inesperienza e della disattenzione legate all'età, che li può portare ad una valutazione non corretta dei rischi che corrono.

Il vantaggio di una diagnosi precoce dell'infezione è ben noto, tanto che negli Stati Uniti, l'autorità sanitaria ha raccomandato l'effet-

tuazione del test alle persone dai 13 ai 64 anni che si presentano per qualsiasi motivo ad una struttura sanitaria.

È importante quindi favorire un accesso dei minori al test per HIV se esistono possibili situazioni di rischio, anche in considerazione del fatto che accedere ad una struttura per effettuare il test rappresenta un contatto assolutamente importante in termini non solo di diagnosi precoce, ma anche di prevenzione ed educazione sanitaria.

Come principio generale, in Italia i minori possono eseguire il test per HIV solo con il consenso dei genitori. Questo può costituire un potenziale fattore limitante della possibilità di effettuare l'accertamento da parte dei giovani dopo esposizioni a rischio.

La questione relativa alla validità del consenso all'esecuzione del test, prestato dal minorenne senza l'autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale o del tutore, deve allo stato essere risolta alla luce dei principi costituzionali in materia di tutela della salute, salva ovviamente l'esigenza di un intervento normativo sulla disciplina dettata dai commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge n. 135 del 1990.

Pertanto, va comunque richiesta l'autorizzazione dei genitori o del tutore prima di procedere all'esecuzione del test HIV. Si pone quindi la necessità di definire prassi che facilitino l'accesso al test soprattutto per i grandi minori, cioè a partire dai sedici anni di età.

Nel facilitare l'accesso al test da parte dei minori deve essere assolutamente evitato che il test venga effettuato senza uno specifico colloquio che affronti sia i temi della prevenzione dell'infezione, sia il problema dell'eventuale coinvolgimento dei genitori che la possibilità di coinvolgere nel processo il giudice dei minori.

Prassi facilitate per l'accesso al test dei minori dovranno quindi essere gestite solamente in strutture con specifica competenza di counselling per giovani e che dispongono di un percorso già codificato di collaborazione con il tribunale dei minori per la gestione delle problematiche che si presentano nei singoli casi.

3. *Strutture per l'accesso al test richiesto direttamente dagli interessati.*

3.1. Il SSN deve rendere disponibili servizi ambulatoriali e/o punti di prelievo che garantiscano l'accesso alla diagnostica per HIV.

Tale attività deve essere organizzata in modo da rendere quanto più semplice l'accesso al test HIV. In particolare è necessario che tutti possano accedere a questi servizi senza la richiesta del medico di base. Questi servizi devono essere resi disponibili anche alle persone straniere temporaneamente presenti nel territorio (ovvero persone non italiane prive di permesso di soggiorno, richiedenti asilo, ecc.) alle stesse condizioni delle persone italiane o straniere con permesso di soggiorno e iscrizione al SSN (gratuità, riservatezza, diritto di non eseguire il test senza che il rifiuto determini discriminazione).

Il ricorso ai centri trasfusionali come servizi per l'esecuzione del test per HIV non può essere considerata una modalità corretta di offerta, in quanto implica il rischio che una afferenza di soggetti con comportamenti a rischio faccia aumentare la probabilità di casi con infezione non documentata con gli altri test di sereening.

3.2. In occasione dell'esecuzione del test va svolto un colloquio di informative counselling effettuato da personale adeguatamente formato. Dovranno essere fornite informazioni sull'infezione da HIV, sul significato del testi sulla utilità di eseguirlo, sul tipo di test che verrà eseguito, sulle conseguenze di un test negativo o positivo. Dovrà, inoltre, essere offerto l'accesso ad ulteriori interventi di counselling preventivo a tutte le persone più vulnerabili rispetto al rischio di infezione e, ove necessario, l'invio ad altri servizi, quali quelli per il trattamento delle dipendenze o altre strutture di supporto (psicologico o psichiatrico). La persona dovrà avere l'opportunità di porre domande in particolare sugli aspetti preventivi anche di altre malattie a trasmissione sessuale o ematica.

Nel caso l'esame venga richiesto da un medico che non operi nelle strutture deputate all'esecuzione del test, l'informazione pre-test andrà comunque effettuata dal medico che effettua la prescrizione. Deve essere garantita altresì la riservatezza sull'identità delle persone che lo eseguono. Ogni struttura sanitaria presso la quale viene eseguito l'accertamento deve garantire la riservatezza dei dati personali.

In tutte le strutture presso le quali viene effettuato il test, deve essere garantita, in caso di richiesta della persona, la possibilità di eseguirlo in anonimato e vanno definiti specifici percorsi e protocolli per l'accesso da parte di minori. Andranno inoltre ridotti quanto più possibile i tempi di esecuzione e facilitato l'accesso per il ritiro dei referti al fine di ridurre la probabilità di mancato ritiro dei referti stessi.

3.3. Il risultato del test andrà consegnato, personalmente all'interessato identificato, da personale sanitario adeguatamente formato. (vedi sopra, 2.2)

La consegna dovrà essere effettuata nell'ambito di un colloquio con l'interessato. In caso di esito negativo, nel corso del colloquio dovranno essere fornite indicazioni sul significato del risultato e valutata la necessità di una eventuale ripetizione dell'esame. All'interessato dovrà essere inoltre offerta l'opportunità di ricevere ulteriori informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione, eventualmente indirizzandolo a strutture specializzate in questo campo.

In caso di esito positivo, nel corso del colloquio, che dovrà vedere la partecipazione del personale adeguatamente formato sulle procedure di corretta comunicazione dei risultati del test, si dovrà: spiegare chiaramente il significato del risultato, aiutare la persona a fronteggiare i problemi emotivi emergenti, prospettarle le possibilità di supporto incluso quello psicologico, fornirle indicazioni su come evitare i rischi di trasmissione ad altre persone. Inoltre, sarà necessario affrontare con la persona l'opportunità di comunicare ad altri il risultato del test, invitandola ad inviare presso le Unità di prevenzione/accesso al test per l'esecuzione dell'esame, il partner o altre persone, le quali potrebbero essere a rischio di aver contratto l'infezione. Infine, spiegare la necessità di appropriati ulteriori interventi diagnostici e terapeutici, valutando la necessità di interventi clinici urgenti e comunque avviando l'interessato alle Unità di cura e assistenza secondo protocolli predefiniti.

Alle persone sieropositive consapevoli afferenti ai centri di diagnosi e cura, andrà sistematicamente evidenziata la forte opportunità di offrire ed eseguire tempestivamente un controllo sierologico anche sui loro partner. Questa azione andrà espletata anche, se necessario, mediante supporto da parte del personale medico alla comunicazione al partner del reale rischio infettivo corso, della necessità di sottoporsi al controllo sierologico e di eseguire il test dell'anonimato. L'adesione a tali procedure dovrà essere totalmente volontaria e rispettosa della libera volontà del paziente che, reso pienamente consapevole della problematica attraverso una corretta ed esaustiva informazione, non dovrà in alcun modo essere sottoposto a pressioni o condizionamenti di alcun tipo.

3.4. In caso di test eseguiti al di fuori di strutture del SSN, sarà compito del medico che effettua la richiesta fornire le informazioni sopra descritte nel colloquio pre-test. La consegna dei risultati dovrà essere effettuata da personale sanitario della struttura che esegue il test nell'ambito di un colloquio con l'interessato. In caso di test negativo, nel corso del colloquio dovrà esserne spiegato il risultato e valutata la necessità di un'eventuale ripetizione.

In caso di test positivo, nel corso del colloquio il medico, adeguatamente formato, dovrà spiegare chiaramente il significato del risultato, prospettare alla persona le possibilità di assistenza e cura disponibili nell'ambito del SSN, spiegare la necessità di appropriati ulteriori interventi diagnostici e terapeutici, avviare il paziente alle Unità Assistenziali di riferimento.

4. Offerta attiva del test a gruppi di popolazione a più elevata prevalenza di infezione che si rivolgono per altri motivi ai servizi sanitari.

4. *I Principi generali.*

In caso di pazienti che presentano patologie infettive causate da agenti patogeni che hanno le stesse modalità di trasmissione di HIV o la cui comparsa può essere indice della presenza dell'infezione da HIV, il test deve essere offerto attivamente dagli operatori sanitari che hanno in cura il paziente e l'esecuzione del test va considerata come parte della procedura diagnostica standard nelle specifiche condizioni.

Il paziente va informato con un colloquio pre-test della opportunità di eseguire l'esame nell'ambito degli accertamenti motivati dalla sua condizione clinica e va informato che è nei suoi diritti rifiutare l'offerta senza che ciò pregiudichi l'accesso ad altra diagnostica o alle cure. Se la persona non rifiuta, il test viene effettuato. In ogni caso, alla persona deve essere garantita una adeguata informazione.

In caso di test negativo, nel corso del colloquio dovrà esserne spiegato il risultato e valutata la necessità di un'eventuale ripetizione dell'esame. All'interessato dovrà essere inoltre offerta l'opportunità di ricevere ulteriori informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti riguardanti i rischi di contagio con HIV.

In caso di test positivo, nel corso del colloquio (è auspicabile la presenza anche di personale medico), si dovrà fornire l'informazione descritta al punto 3.3 ed avviare la persona alle Unità assistenziali. Alla persona con primo riscontro di positività per HIV dovrà essere offerta

la possibilità di sottoporsi a visita specialistica quanto prima possibile, e comunque entro una settimana dalla comunicazione del risultato.

4.2. Condizioni cliniche nelle quali il test va offerto attivamente.

Il test deve essere attivamente offerto in tutte le condizioni cliniche che possano essere riferite all'infezione da HIV, indipendentemente da una valutazione di rischio comportamentale incluse le patologie comprese nella definizione di caso di AIDS e patologie associate quali: linfomi, sindrome similmononucleosica, dermatite seborroica/esantemi di natura non determinata, leucocitopenia, trombocitopenia, herpes zoster multimetamerico, candidasi orofaringea, febbre di origine ignota, cancro o displasia cervicale, cancro o displasia anale.

Il test per la diagnosi di infezione da HIV deve essere, inoltre, attivamente offerto a tutte le persone che si rivolgono a strutture assistenziali per i seguenti motivi: infezioni a trasmissione sessuale, infezione da virus dell'epatite a trasmissione ematica/sessuale, tubercolosi.

4.3. Il test nei servizi per tossicodipendenti.

Il test va offerto in maniera sistematica a tutte le persone che afferiscono ai servizi per il trattamento delle dipendenze. Allo stesso modo va loro offerta la possibilità di eseguire accertamenti per altre infezioni a trasmissione ematica e sessuale (epatiti, sifilide, etc.). In caso di risultato negativo va consigliata e programmata la ripetizione periodica del test se persistono comportamenti a rischio.

4.4. Il test nelle carceri.

I dati disponibili sono indicativi della necessità non solo di promuovere l'offerta di sottoporsi volontariamente al test al momento dell'ingresso in carcere ma anche periodicamente durante tutto il periodo di detenzione. L'obiettivo prioritario è di rendere concretamente accessibili e fruibili ai detenuti con HIV tutti i servizi offerti dal SSN, al quale compete, in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, l'assistenza sanitaria in carcere. In considerazione degli elevati tassi di prevalenza riscontrati, appare raccomandato, inoltre, estendere l'esecuzione routinaria del test. In questo modo il paziente detenuto è informato dell'esecuzione del test HIV che viene effettuato insieme ad altri esami di routine, fatto salvo l'esplicito rifiuto scritto.

I programmi di offerta del test dovranno essere collegati a programmi di riduzione del rischio di trasmissione dell'infezione e di garanzia di accesso alle cure.

4.5. Il test in gravidanza.

Nonostante la bassa prevalenza di infezione da HIV nelle donne a termine di gravidanza in Italia, l'efficacia degli interventi di prevenzione della trasmissione verticale e le gravi conseguenze che avrebbe una mancata diagnosi di infezione in una donna in gravidanza, impongono di offrire l'esecuzione del test a tutte le donne gravide, secondo le prescrizioni già vigenti in tema di accertamenti diagnostici in gravidanza, indipendentemente da ogni valutazione di rischio.

Il test per HIV dovrebbe essere inserito tra gli eventuali accertamenti diagnostici eseguiti in epoca pre-concezionale, al momento del riscontro della gravidanza e successivamente se negativo in presenza di esposizioni a rischio. Il test dovrebbe inoltre essere sistematicamente offerto ai partner delle donne in gravidanza o che intendano iniziarne una analogamente a quanto previsto attualmente per altre infezioni a trasmissione verticale.

A tutte le donne in gravidanza il test deve comunque essere offerto dal medico che ha in cura la donna e l'esecuzione del test va considerata come parte della routine dell'assistenza prenatale. La donna va informata del fatto che il test verrà eseguito nell'ambito degli accertamenti motivati dalla cura prenatale a meno che non esprima il suo diniego all'esecuzione. Tale procedura deve sempre e comunque essere accompagnata da adeguata informazione (informative counselling).

Prima dell'esecuzione del test la donna va informata dal personale sanitario del Servizio che la assiste o dal medico che ha effettuato la richiesta del test sui rischi di trasmissione verticale dell'infezione, sul significato del test, sulle garanzie di riservatezza del risultato, e sul fatto che la donna può liberamente decidere di non sottoporsi al test o di posporre la sua esecuzione, sulla necessità di far eseguire il test anche al partner.

La consegna del test andrà eseguita con modalità analoghe a quelle descritte precedentemente.

Il personale che assiste le donne nelle strutture sede di parto deve verificare che la donna abbia eseguito un test per HIV durante la gravidanza. Qualora risulti che la donna non abbia eseguito un test, va offerto il test con le procedure sopra descritte. Il test va eseguito con procedura d'urgenza al fine di poter prendere le opportune decisione (travaglio, etc.) sugli interventi di profilassi incluse le modalità di espletamento del parto. Ove necessario andranno utilizzati test rapidi, il cui risultato andrà comunque confermato con metodi sierologici tradizionali.

L'efficacia del trattamento antiretrovirale nel prevenire la trasmissione verticale dell'infezione andrà chiaramente esposta nel colloquio di counselling. Questo intervento dovrà essere sempre offerto alle donne risultate positive secondo quanto previsto dalle linee-guida nazionali ed internazionali.

Il test inoltre andrebbe offerto attivamente a tutte le donne che si sottopongono ad interruzione volontaria della gravidanza nel contesto degli accertamenti di laboratorio richiesti per tale intervento.

4.6. Offerta attiva del test in altre strutture sanitarie.

Al fine di favorire la massima conoscenza dello stato sierologico per HIV, vanno promosse sperimentazioni di interventi finalizzati ad offrire attivamente il test a gruppi di popolazione che si rivolgono ai servizi sanitari anche per motivi non correlati epidemiologicamente o clinicamente all'infezione da HIV. Questi interventi potranno prevedere, ad esempio, l'offerta sistematica del test a tutti i pazienti afferenti a strutture sanitarie, come i servizi di Pronto Soccorso ed i Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione.

I progetti riguardanti questi interventi dovrebbero essere disegnati prevedendo indicatori di processo e di esito, anche per potere fornire le basi razionali ad interventi diffusi a livello nazionale ed internazionale.

5. *Offerta attiva del test a gruppi di popolazione a più elevata prevalenza di infezione che non vengono raggiunti dai servizi sanitari.*

5.1. Effettuazione del test al di fuori dei servizi sanitari.

Non esistono ad oggi strategie validate per l'offerta del test al di fuori delle strutture sanitarie. Andrebbe, peraltro, promossa la sperimentazione di programmi finalizzati a favorire l'accesso al test e la presa in carico delle persone sieropositive rivolta a gruppi di popolazione nei quali è dimostrata una aumentata prevalenza di infezione o nei quali tale aumentato è ipotizzabile sulla base della prevalenza di comportamenti a rischio. In particolare tali interventi dovrebbero essere rivolti a gruppi di popolazione vulnerabili, e potranno prevedere l'esecuzione di prelievi e/o di test rapidi anche al di fuori delle strutture sanitarie. I progetti riguardanti questi interventi dovrebbero essere disegnati prevedendo indicatori di processo e di esito, anche per potere fornire le basi razionali ad interventi diffusi su tutto il territorio nazionale.

La Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS promuoverà una raccolta a livello nazionale dei risultati di questi interventi al fine di definire specifiche linee di indirizzo in questo ambito.

6. *Strumenti tecnici*.

6.1. Procedure di effettuazione del test per HIV.

La CNA ha approvato uno specifico documento sulle procedure di effettuazione del test al quale si rimanda. Tale documento raccomanda l'impiego unicamente di test di III e IV generazione, riporta un algoritmo diagnostico, che include raccomandazioni sui test di conferma, e fissa a 3 mesi il tempo massimo del periodo finestra.

6.2. I test rapidi.

Il già citato documento sulle procedure di effettuazione del test al quale si rimanda, riporta anche dati sull'accuratezza e sulle indicazioni d'uso dei test rapidi.

7. *Promozione e revisione delle raccomandazioni*.

7.1. Strategia di implementazione delle raccomandazioni.

La CNA concorderà con le Regioni strategie per favorire la conoscenza di queste raccomandazioni da parte degli operatori e la loro l'implementazione nei Servizi sanitari regionali.

7.2. Promozione di sperimentazioni e monitoraggio dell'efficacia delle raccomandazioni.

La CNA promuoverà l'inclusione di temi riguardanti le politiche di offerta del test e la loro efficacia nell'ambito di bandi dì ricerca quali il Progetto AIDS o i Progetti CCM.

7.3 Revisione periodica delle raccomandazioni.

Le presenti raccomandazioni verranno rivalutate ed aggiornate sulla base di nuove evidenze e dei risultati delle sperimentazioni, con cadenza indicata dal Ministero della salute.

11A11001

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 29 luglio 2011.

Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa in data 28 marzo 2003, recante Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 2003, recante «Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 2003, n. 89;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa in data 15 aprile 2011 con cui è stato modificato l'art. 1 del predetto regolamento;

Emana:

La modifica dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa in data 28 marzo 2003 nei termini seguenti:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa 28 marzo 2003, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa stabilisce i criteri oggettivi di determinazione dell'indennità di funzione onnicomprensiva spettante ai suoi componenti ed agli addetti agli organi centrali della Giustizia amministrativa, assicurando la coerenza del quadro complessivo dei compensi previsti, nonché la compatibilità degli stessi con le disponibilità di bilancio.

4. Il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa definisce, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennità di funzione onnicomprensiva spettante ai suoi componenti, al Segretario del Consiglio di presidenza e ai magistrati ad esso addetti, ai componenti dell'Ufficio studi, massimario e formazione e del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, nonché ai magistrati addetti al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione, in sostituzione di ogni altra utilità economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attività istruttoria, di studio, di ricerca. Restano salvi il trattamento retributivo di servizio e il trattamento di missione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

5. Il Presidente del Consiglio di Stato, in attuazione dei criteri di cui al comma 3, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa. determina l'importo dell'indennità onnicomprensiva spettante ai componenti ed ai magistrati addetti del Segretariato generale, in sostituzione di ogni altra utilità economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attività istruttoria, di studio, di ricerca, informando il Consiglio di Presidenza dei provvedimenti adottati» .

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nel triennio 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013, gli importi dell'indennità prevista dall'art. 1, comma 3, del regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali sono assoggettati alla decurtazione del 10 per cento stabilita dall' art. 6, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Dalla data di efficacia della delibera prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa 28 marzo 2003, recante l'approvazione del regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, come introdotto dal precedente art. 1, sono abrogate tutte le disposizioni consiliari in contrasto con la presente delibera e, in particolare:

a) la delibera 15 dicembre 2006;

b) l'art. 3-*bis* del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa;

c) la delibera 11 marzo 2011;

d) il secondo periodo del comma 11 dell'art. 13 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 29 luglio 2011

Il Presidente: DE LISE

11A10957

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 17 maggio 2011.

Approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per l'anno 2010.

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 17 maggio 2011, composto come da verbale;

Visto l'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 22 del regolamento di amministrazione e contabilità;

Visto lo schema del conto finanziario per l'esercizio 2010 e la relazione illustrativa, predisposti a cura del servizio di ragioneria;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 21 aprile 2011, che ha espresso parere favorevole in ordine alla concordanza dei risultati esposti nel conto finanziario con le scritture contabili;

Vista la proposta del Comitato di presidenza;

Acquisito il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario 2010, espresso dall'Ufficio del bilancio;

Delibera

l'approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per l'anno 2010 e la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 maggio 2011

Il presidente: GOBBI

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010

PARTE I - ENTRATE

Cat/Cap	TIPO DI ENTRATA	PREV. INIZ.	VARIAZIONE	PREV.DEFIN.	ENTRATE ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	MAG/MIN ACCERTAMENTI
I-1	Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	**3.105.059,00**	**294.382,22**	**3.399.441,22**	**3.399.441,22**	**3.399.441,22**	**0,00**	**0,00**
	Totale Cat. I	**3.105.059,00**	**294.382,22**	**3.399.441,22**	**3.399.441,22**	**3.399.441,22**	**0,00**	**0,00**
II-1	Proventi derivanti da rilascio di copie di atti del C.P.G.T.	**0,00**	**66,21**	**66,21**	**74,81**	**74,81**	**0,00**	**8,60**
II-2	Proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati fuori uso	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II-3	Partite di giro varie	**0,00**	**285,30**	**285,30**	**285,30**	**285,30**	**0,00**	**0,00**
II-4	Altre entrate	**0,00**	**24.417,52**	**24.417,52**	**24.417,52**	**24.417,52**	**0,00**	**0,00**
II-5	Entrate derivanti dalle quote versate dai giudici tributari per la partecipazione ai corsi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Cat. II	**0,00**	**24.769,03**	**24.769,03**	**24.777,63**	**24.777,63**	**0,00**	**8,60**
III-1	Avanzo di Amministrazione	**0,00**	**18.992,44**	**18.992,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.992,44**
	Totale Cat. III	**0,00**	**18.992,44**	**18.992,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.992,44**
	TOTALE ENTRATE	**3.105.059,00**	**338.143,69**	**3.443.202,69**	**3.424.218,85**	**3.424.218,85**	**0,00**	**19.001,04**

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2010 PARTE II - SPESA

		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
Denominazione Capitoli		Previsione			Impegno								
Num.	Categoria I - Spese generali e di amministrazione	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
101	Compensi *"fissi"* spettanti ai Componenti del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Compensi *"per la parte variabile"* spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1° c., D. L.vo 545/92)	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	918.240,00	161.760,00	1.080.000,00	0,00	161.562,00	161.562,00	0,00	161.562,00	0,00
103	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2° c., D. L.vo 545/92)	130.000,00	50.554,69	180.554,69	149.411,40	31.143,29	180.554,69	0,00	33.027,12	33.027,12	0,00	33.027,12	0,00
103 bis	Spese connesse all'attività del Comitato per le pari opportunità in magistratura tributaria (art. 7 bis del regolamento interno)	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,91	651,62	0,00	651,62	10,29
104	Spese per il rinnovo del Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione al Personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio, in occasione di ispezioni c/o le Commissioni Tributarie (art. 24, u.c., D. L.vo 545/92)	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.376,35	0,00	1.376,35	1.623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Rimborso spese di viaggio alle persone convocate dal Consiglio in qualità di testi nei procedimenti disciplinari	1.400,00	0,00	1.400,00	540,43	0,00	540,43	859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Spese di rappresentanza	1.500,00	300,00	1.800,00	1.721,80	0,00	1.721,80	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria	93.774,56	0,00	93.774,56	70.330,92	23.443,64	93.774,56	0,00	23.443,64	23.443,64	0,00	23.443,64	0,00
109	Compensi ai Revisori dei Conti ed a terzi	31.450,00	-876,00	30.574,00	21.094,53	9.479,47	30.574,00	0,00	9.917,50	5.807,50	2.055,00	7.862,50	2.055,00
110	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	4.000,00	7.000,00	11.000,00	2.926,54	8.073,46	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA I €	**1.347.124,56**	**54.978,69**	**1.402.103,25**	**1.165.641,97**	**233.899,86**	**1.399.541,83**	**2.561,42**	**228.612,17**	**224.491,88**	**2.055,00**	**226.546,88**	**2.065,29**

		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
Denominazione Capitoli		Previsione			Impegno								
Num.	Categoria II - Trattamenti economici di attività	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
201	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria, effettuato fuori dell'orario d'ufficio.	125.000,00	18.900,00	143.900,00	117.204,27	26.695,73	143.900,00	0,00	13.040,11	13.040,11	0,00	13.040,11	0,00
202	Indennità al personale di Segreteria per la reperibilità e la disponibilità per eccezionali esigenze di servizio e progetti finalizzati	203.250,00	7.200,00	210.450,00	185.506,93	24.943,07	210.450,00	0,00	20.311,29	20.311,29	0,00	20.311,29	0,00
202 bis	Provvidenze ed interventi assistenziali a favore del personale di segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Spese per servizio di mensa od in forma alternativa (art. 21, 3° c., del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	68.300,00	-1.500,00	66.800,00	60.682,10	5.074,89	65.756,99	1.043,01	4.921,87	4.921,87	0,00	4.921,87	0,00
204	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria	107.340,00	8.533,00	115.873,00	92.490,81	23.382,19	115.873,00	0,00	16.658,75	16.658,75	0,00	16.658,75	0,00
	TOTALE CATEGORIA II €	**503.890,00**	**33.133,00**	**537.023,00**	**455.884,11**	**80.095,88**	**535.979,99**	**1.043,01**	**54.932,02**	**54.932,02**	**0,00**	**54.932,02**	**0,00**

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2010 PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA – Previsione			Impegno				GESTIONE DEI RESIDUI				
Num	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
301	Spese per canone di locazione dell'immobile della sede del Consiglio ed oneri accessori	710.000,00	75.900,00	785.900,00	785.895,85	0,00	785.895,85	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria ed adattamento dei locali e relativi impianti	10.000,00	1.700,00	11.700,00	6.038,01	3.672,00	9.710,01	1.989,99	1.133,91	0,00	0,00	0,00	1.133,91
303	Spese per il riscaldamento ed il condizionamento aria dei locali	34.000,00	0,00	34.000,00	29.101,02	4.898,98	34.000,00	0,00	4.644,49	1.440,00	0,00	1.440,00	3.204,49
304	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura di tappeti e tendaggi e per l'acquisto di materiali per i servizi igienici	132.700,00	-2.500,00	130.200,00	93.027,92	36.712,08	129.740,00	460,00	8.284,09	8.020,09	0,00	8.020,09	264,00
305	Spese per l'acquisto e rilegatura libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la Biblioteca del Consiglio	26.500,00	3.800,00	30.300,00	29.584,89	298,40	29.883,29	416,71	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00
306	Spese per la stampa del "Notiziario" del Consiglio	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Spese postali e telegrafiche	7.200,00	-1.000,00	6.200,00	4.090,65	1.900,00	5.990,65	209,35	1.363,21	885,25	0,00	885,25	477,96
308	Spese per canoni di manutenzione, per fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.	47.000,00	2.500,00	49.500,00	40.432,38	8.700,00	49.132,38	367,62	5.417,03	5.417,03	0,00	5.417,03	0,00
309	Spese per l' acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo	9.000,00	2.800,00	11.800,00	10.159,76	1.500,00	11.659,76	140,24	1.270,57	1.270,57	0,00	1.270,57	0,00
310	Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari; pubblicazione dei relativi atti	130.000,00	85.666,14	215.666,14	153.470,29	62.195,85	215.666,14	0,00	28.542,83	28.538,38	0,00	28.538,38	4,45
310 bis	Partecipazione dei giudici tributari alle spese per incontri di studio, seminari e pubblicazione dei relativi atti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per la elaborazione dei dati afferenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, nonché per la manutenzione, per le apparecchiature, per l'assicurazione di quelle elettroniche e per la formazione del personale in servizio presso il Consiglio	58.300,00	53.100,00	111.400,00	101.318,56	8.600,00	109.918,56	1.481,44	5.053,92	5.053,92	0,00	5.053,92	0,00
312	Spese per acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per gli uffici del Consiglio, nonché per la manutenzione delle stesse	12.000,00	2.000,00	14.000,00	8.301,03	5.698,97	14.000,00	0,00	2.223,67	2.223,67	0,00	2.223,67	0,00
313	Spese telefoniche, canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti	50.000,00	13.050,00	63.050,00	47.471,13	15.578,87	63.050,00	0,00	8.982,27	5.103,27	0,00	5.103,27	3.879,00
314	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto; acquisto carburante, lubrificanti ed accessori vari; assicurazione R.C.A., furto e incendio delle autovetture di proprietà del Consiglio, nonché per premi di assicurazione dei conducenti e dei trasportati	20.000,00	5.500,00	25.500,00	20.423,17	5.076,83	25.500,00	0,00	2.877,18	2.877,18	0,00	2.877,18	0,00
315	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi, riparazioni e manutenzioni	500,00	3.000,00	3.500,00	2.777,84	722,16	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Spesa fornitura capi abbigliamento autisti e ausiliari	0,00	275,00	275,00	273,67	0,00	273,67	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla III Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA III €	1.247.200,00	256.591,14	1.503.791,14	1.332.366,17	166.354,14	1.498.720,31	5.070,83	70.414,17	61.450,36	0,00	61.450,36	8.963,81

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2010 PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
NUM.	Categoria IV - Somme non attribuibili	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
401	Fondo di riserva per spese impreviste (art. 5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	6.844,44	-6.844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Partite di giro varie	0,00	285,30	285,30	285,30	0,00	285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA IV €	**6.844,44**	**-6.559,14**	**285,30**	**285,30**	**0,00**	**285,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA

TOTALE PER CATEGORIA	COMPETENZE							RESIDUI				
	Previsione			Impegno								
	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Economie
CAT. I - Spese Generali e di Amministrazione	1.347.124,56	54.978,69	1.402.103,25	1.165.641,97	233.899,86	1.399.541,83	2.561,42	228.612,17	224.491,88	2.055,00	226.546,88	2.065,29
CAT. II - Trattamenti economici di attività	503.890,00	33.133,00	537.023,00	455.884,11	80.095,88	535.979,99	1.043,01	54.932,02	54.932,02	0,00	54.932,02	0,00
CAT. III - Acquisto di beni e servizi	1.247.200,00	256.591,14	1.503.791,14	1.332.366,17	166.354,14	1.498.720,31	5.070,83	70.414,17	61.450,36	0,00	61.450,36	8.963,81
CAT. IV - Fondo Riserva	6.844,44	-6.844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. IV - Partite di giro	0,00	285,30	285,30	285,30	0,00	285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE €	**3.105.059,00**	**338.143,69**	**3.443.202,69**	**2.954.177,55**	**480.349,88**	**3.434.527,43**	**8.675,26**	**353.958,36**	**340.874,26**	**2.055,00**	**342.929,26**	**11.029,10**

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2010
(art. 23 1° comma del Regolamento di Contabilità)

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			**372.950,80**
Riscossioni	in c/competenza	3.399.441,22	
	entrate eventuali	24.492,33	
	interessi	285,30	3.424.218,85
Totale Riscossioni			**3.797.169,65**
Pagamenti	in c/competenza	2.954.177,55	
	in c/residui	340.874,26	
Totale Pagamenti			**3.295.051,81**
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			**502.117,84**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	0,00	
Totale residui attivi			**0,00**
Residui passivi	degli esercizi precedenti	2.055,00	
	dell'esercizio	480.349,88	
Totale residui passivi			**482.404,88**
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			**19.712,96**

11A10895

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 2 agosto 2011.

Chiarimenti sulle «Modalità di presentazione della documentazione per notifica di indagine clinica con dispositivi medici».

Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

Loro Sedi

Assobiomedica - Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma

Consobiomed - Piazza G. Marconi, 23 - 41037 Mirandola (MO)

FOFI - Via Palestro, 75 - 00185 Roma

Assopresidi - Piazzale Ardigò, 30 - 00142 Roma

AISPEC - Via G. Da Procida, 11 - 20149 Milano

S.I.F.O. - Via Carlo Farini, 81 - 20159 Milano

F.I.F.O. - Via Properzio, 5 - 00161 Roma

Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma - P.le G. Marconi 25 - 00144 Roma

e p.c. Ufficio di Gabinetto

Sua Sede

PREMESSA

La presente circolare riguarda le modalità di presentazione della documentazione in oggetto ed è finalizzata a fornire una guida univoca sulla documentazione da presentare operando come raccordo tra quanto previsto dal decreto legislativo n. 37 del 25 gennaio 2010 di recepimento della direttiva 2007/47/CE, che ha modificato il decreto legislativo 46/97 per i dispositivi medici e il decreto legislativo 507/92 per i dispositivi medici impiantabili attivi, e quanto previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 2005 recante «Modalità di presentazione della documentazione per notifica di indagine clinica con dispositivi medici».

1. Art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2005 «Ambito di applicazione»

1.1 Si ribadisce, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 46/97 e s.m.i. e dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 507/92, e s.m.i., che le disposizioni dei suddetti decreti non si applicano alle indagini cliniche svolte con dispositivi recanti la marcatura CE utilizzati secondo l'indicazione d'uso prevista dalla procedura di valutazione della conformità e non modificati nella loro struttura. Per la conduzione di tali indagini, è richiesto il parere favorevole del Comitato etico competente ed è prevista la comunicazione dell'avvio dell'indagine stessa al Ministero della salute con le modalità indicate sul sito web del Ministero della salute alla sezione Dispositivi medici - Sperimentazioni cliniche - Indagini cliniche postmarket.

1.2 Si ribadisce che, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 507/92 e s.m.i. le indagini cliniche dei dispositivi medici impiantabili attivi e, come previsto dall'art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 46/97 e s.m.i., le indagini cliniche di dispositivi medici appartenenti alla classe III, di dispositivi impiantabili e di quelli invasivi a lungo termine appartenenti alle classi IIa e IIb possono iniziare, trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della notifica validamente presentata, nel caso in cui il Comitato etico competente abbia rilasciato un parere favorevole, a meno che il Ministero della salute abbia comunicato entro tale termine una decisione contraria per ragioni di sanità pubblica o di ordine pubblico.

Le indagini cliniche di dispositivi medici appartenenti alla classe I e alle classi IIa e IIb diversi da quelli di cui al presente punto, possono essere avviate prima della scadenza di sessanta giorni dalla data di presentazione della notifica completa al Ministero della salute, purché il comitato etico competente abbia rilasciato un parere favorevole al programma di tale indagine.

2. Art. 2 del decreto ministeriale 2 agosto 2005 «Contenuti della notifica»

2.1 La notifica di indagine clinica pre-market di dispositivi medici viene presentata come da modello disponibile sul sito web del Ministero della salute alla sezione Dispositivi medici - Sperimentazioni cliniche - Indagini cliniche con dispositivi non marcati CE.

2.2 La notifica di indagine clinica pre-market, indicante in oggetto il codice «IC-PREM», viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della salute, Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, Ufficio VI (Sperimentazione clinica dispositivi medici), viale G. Ribotta, 5 00144 Roma o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it o tramite posta elettronica non certificata con firma elettronica digitale all'indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it.

Al fine di ottimizzare i tempi di valutazione della documentazione, si richiede, nel caso di invio della notifica con raccomandata con avviso di ricevimento, che i do-

cumenti e le dichiarazioni allegate alla notifica vengano forniti in copia su tre CD-ROM, oltreché su supporto cartaceo corredati da dichiarazione di autenticità della documentazione cartacea e di quella su supporto elettronico.

2.3 Al riguardo si precisa che l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 2 agosto 2005, deve essere interpretato nel senso che la notifica non è validamente presentata se non è corredata delle dichiarazioni e dei documenti di cui ai punti 2, 3 e 4 della presente circolare oltreché della ricevuta del versamento della tariffa di Euro 1859,25 prevista dal decreto ministeriale 26 gennaio 2005 e s.m.i., effettuato sul c/c o tramite bonifico bancario con le modalità indicate sul sito web del Ministero della salute alla sezione Dispositivi medici-Sperimentazioni cliniche-Indagini cliniche con dispositivi non marcati CE-Tariffe;

La causale del versamento/bonifico deve contenere i seguenti elementi:

riferimento all'art.5, comma 12, legge n. 407/90;

richiesta di autorizzazione indagine clinica con dispositivo medico – titolo dello studio;

Ministero della salute.

Si precisa, inoltre, che il periodo di sessanta giorni di cui all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 46/97 e s.m.i. ed all'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 507/92 e s.m.i., decorre a partire dalla data di ricevimento della notifica validamente presentata dal legale rappresentante del fabbricante o mandatario, nell'ipotesi di fabbricante extracomunitario, di seguito indicato quale istante la notifica

A tal proposito, l'Ufficio Sperimentazione clinica della D.G.F.D.M., al ricevimento della notifica di indagine clinica, invierà all'istante la notifica una nota relativa all'esito del check di completezza della documentazione sia tecnica che amministrativa.

Il termine dei 60 giorni viene interrotto in caso di mancanza di documentazione e inizia a decorrere nuovamente al ricevimento della documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio entro i termini indicati.

2.4 In caso di notifica validamente presentata, qualora, nel corso della valutazione tecnico-scientifica, si renda necessario richiedere chiarimenti, il termine dei 60 giorni può essere sospeso una sola volta e riprende a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto dall'Ufficio.

Il mancato ricevimento dei chiarimenti, entro i termini stabiliti dall'Ufficio, verrà considerata come rinuncia, da parte dell'istante, alla procedura della relativa indagine clinica.

2.5 Qualora i chiarimenti richiesti non siano considerati esaustivi, l'Ufficio si pronuncia con un orientamento al diniego ed invita il fabbricante a presentare le proprie controdeduzioni entro i termini stabiliti.

Il mancato ricevimento delle controdeduzioni, entro i termini stabiliti dall'Ufficio, verrà considerata come rinuncia, da parte dell'istante, alla procedura della relativa indagine clinica.

Qualora le controdeduzioni non siano considerate esaurienti, l'Ufficio si pronuncia con un diniego alla indagine clinica.

Per i dispositivi impiantabili attivi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 507/92 e s.m.i., in caso di decisione contraria il Ministero della salute consulta il Consiglio Superiore di Sanità.

L'istante può presentare ricorso avverso al diniego al Direttore Generale della D.G.F.D.M. entro il termine di trenta giorni o al T.A.R. competente entro il termine di sessanta giorni.

2.6 La qualità di legale rappresentante del fabbricante o del mandatario, nell'ipotesi di fabbricanti non comunitari, potrà essere dimostrata mediante, alternativamente:

a) certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale;

b) copia del certificato della ditta istante della competente camera di commercio industria artigianato e agricoltura corredato di traduzione italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale;

c) dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 e s.m.i. rilasciata dal soggetto sottoscrittore della notifica, purché residente o cittadino UE e corredata da copia di valido documento di identità

3. Art. 3 del D. M. 2 agosto 2005 «Dichiarazione del fabbricante»

La dichiarazione del fabbricante deve essere redatta secondo il modello disponibile sul sito web del Ministero della salute alla sezione Dispositivi medici-Sperimentazioni cliniche - Indagini cliniche con dispositivi non marcati CE.

4. Art. 4 del D. M. 2 agosto 2005 «Allegati alla notifica»

4.1 Si precisa che per le indagini cliniche di dispositivi medici di cui all'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 46/97 e s.m.i., ossia quelli appartenenti alla classe III, dispositivi impiantabili e quelli invasivi a lungo termine appartenenti alle classi IIa e IIb alla notifica devono essere allegati, oltre alla dichiarazione del fabbricante e al

modello riassuntivo di cui all'allegato al decreto ministeriale 2 agosto 2005, i seguenti documenti:

a) Clinical Investigator's Brochure con la specificazione delle norme seguite per la sua redazione (linee guida ICH/GCP, norma UNI EN- ISO 14155:2011 e s.m.i., o altre analoghe norme riconosciute a livello internazionale, da citare nel documento);

b) documentazione relativa all'analisi dei rischi e l'elenco delle norme applicate, nonché la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali deve essere allegato alla notifica di indagine clinica;

c) istruzioni sull'uso del dispositivo redatte in lingua italiana e comprendenti, se del caso, le informazioni indicate al punto 13.6 dell'allegato I al decreto legislativo 46/97 e s.m.i., o al punto 15 dell'allegato 1 del decreto legislativo 507/92 e s.m.i. inclusa l'indicazione "destinato esclusivamente ad indagine clinica";

d) protocollo clinico datato e firmato dall'istante e dallo sperimentatore principale, in caso di indagine monocentrica, o dallo sperimentatore coordinatore in caso di indagine multicentrica, e redatto secondo le linee guida ICH/GCP, norma UNI EN-ISO 14155:2011 e s.m.i., o altre analoghe norme riconosciute a livello internazionale, da citare nel rapporto.

4.2 Si precisa, inoltre, che per le indagini cliniche di dispositivi medici di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 46/97 e s.m.i., ossia quelli appartenenti alla classe I e alle classi IIa e IIb diversi da quelli di cui al punto 4.1, alla notifica devono essere allegati, oltre alla dichiarazione del fabbricante e al modello riassuntivo, i documenti di cui alle lettere c e d del punto 4.1 e una dichiarazione del fabbricante relativa alla valutazione dei rischi e alle misure intraprese per minimizzare gli stessi.

4.3 Per le indagini cliniche di dispositivi medici impiantabili attivi, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 507/92 e s.m.i. i documenti da allegare alla notifica di indagine clinica sono quelli indicati al punto 4.1.

4.4 In caso di assenza dei documenti richiesti per la notifica di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3. l'Ufficio Sperimentazione clinica provvede a richiederli.

La richiesta di cui sopra implica l'interruzione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 46/97 e s.m.i. ed all'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 507/92 e s.m.i..

4.5 Si precisa, inoltre, che per i dispositivi medici, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 46/97 e s.m.i. la documentazione da tenere a disposizione del Ministero della salute è quella di cui al punto 3.2 dell'allegato VIII al medesimo decreto.

4.6 Per i dispositivi medici impiantabili attivi, in conformità a quanto previsto dall'art.7, comma 1, del decreto legislativo 507/92 e s.m.i. la documentazione da tenere a disposizione del Ministero della salute quella di cui al punto 3.2 dell'allegato 6 del medesimo decreto.

4.7 Al riguardo si precisa che il parere del comitato etico, di cui al punto 2.2 dell'all. VIII del decreto 47/97 e s.m.i. e di cui al punto 2.2 dell'all. 6 del decreto 507/92 e s.m.i., può essere richiesto al Comitato etico competente precedentemente o contemporaneamente alla presentazione della notifica della indagine clinica al Ministero della salute. L'istante la notifica, il suo mandatario, invia al Ministero della salute – D.G.F.D.M. - Ufficio Sperimentazione clinica una dichiarazione di avvenuta richiesta di parere al Comitato etico che dovrà essere inviato, in copia, non appena disponibile.

4.8 Nel caso in cui il Ministero della salute non abbia ravvisato motivi ostativi all'indagine clinica, l'istante comunica, mediante posta PEC o posta ordinaria all'Ufficio Sperimentazione clinica della D.G.F.D.M. la data di avvio dell'indagine clinica in Italia (arruolamento del 1° paziente) e la data di conclusione dell'indagine stessa, che non può comunque iniziare senza il parere favorevole del comitato etico.

5. Art. 5 del D. M. 2 agosto 2005 «Emendamenti al protocollo clinico»

5.1 Si precisa che l'ufficio Sperimentazione clinica, al ricevimento della richiesta di emendamento di una indagine clinica, corredata del parere favorevole del comitato etico competente, invia all'istante una nota relativa all'esito del check di completezza della documentazione sia tecnica che amministrativa, qualora vengano ravvisate carenze istruttorie.

5.2 L'Ufficio Sperimentazione clinica comunica all'istante, orientativamente nei successivi trenta giorni dalla data di ricevimento di una comunicazione di emendamento, l'esito della valutazione sulla richiesta di emendamento presentata, fatta salva la sospensione del termine medesimo per il tempo che intercorre tra l'eventuale richiesta di integrazioni di documenti mancanti e la completa acquisizione delle stesse entro i termini indicati dall'Ufficio Sperimentazione clinica.

Si invitano gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a provvedere alla massima diffusione della presente circolare alle strutture sanitarie e ai relativi comitati etici.

Roma, 2 agosto 2011

Il direttore generale: MARLETTA

11A11124

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Fevarin»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 386 del 5 luglio 2011

Titolare AIC: Abbott Products SPA

Specialita' medicinale: FEVARIN

Tipologia: proroga smaltimento scorte

"Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale FEVARIN"

027045032 - "50 Mg Compresse Rivestite Con Film" 30 Compresse

027045044 - "100 Mg Compresse Rivestite Con Film" 30 Compresse

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 31/07/2011 data di scadenza dei 12C giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/R/4 de128/02/2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 01/04/2011, senza ulteriore proroga".

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10853

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Mepral»

Estratto comunicazione AIFA/V&A/P/42791 del 21 aprile 2011

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.A.

Specialità medicinale: MEPRAL.

Tipologia: Proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale MEPRAL»:

026783023/M - «40 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

026783035/M - «40 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini;

026783050/M - «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule;

026783086/M - «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 Capsule;

026783098/M - «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 Capsule;

026783100/M - «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 Capsule;

026783112/M - «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 35 Capsule.

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 28 giugno 2011 data di scadenza del precedente periodo di proroga smaltimento scorte concessa con la determinazione n. 377 del 19 aprile 2011.

11A10854

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali alla officina farmaceutica, società Medosan Industrie Biochimiche Riunite S.r.l., in Albano Laziale.

Con la Determinazione n. aM - 97/2011 del 20 luglio 2011 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Albano Laziale (Roma) via Di Cancelleria n. 12, rilasciata alla Società Medosan Industrie Biochimiche Riunite s.r.l..

11A10855

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**		- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**		- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**		- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**		- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 127,00)**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,40)**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.